SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 marzo 1995, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «nei compartimenti marittimi della regione Puglia» *fino a:* «Gallipoli e Taranto,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per le unità»; *dopo le parole:* «abilitate alla pesca professionale» *sono inserite le seguenti:* «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia»; *e le parole:* «per quarantacinque giorni» *sono soppresse;*

al comma 3, dopo le parole : «Ai mitilicoltori» *sono inserite le seguenti:* «operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia»; *e dopo le parole:* «Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» *sono inserite le seguenti:* «nell'ammontare massimo»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 1995»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

al comma 6, le parole da: «entro il 28 febbraio 1995» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «sulla base di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3, nonché la spesa di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione del comma 1»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Quota parte degli importi di lire 18.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 di cui al comma 7, per un ammontare rispettivamente pari a lire 6.200 milioni e a lire 12.400 milioni, è riservata alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994 e a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente; quanto a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 58.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1949):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (LUCHETTI) il 1° febbraio 1995.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 1° febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 febbraio 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 febbraio 1995.

Esaminato dalla IX commissione l'8 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1409):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 febbraio 1995, con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminata dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1995.

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 febbraio 1995; 9, 14 marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1995.

95G0118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1994.

Procedure e termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive delle imprese insediate nell'area della Val Basento, in applicazione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, ed in attuazione della delibera CIPE 22 novembre 1994.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, riguardante il regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la delibera CIPE del 29 marzo 1990, concernente l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata del suddetto accordo è prorogata al 30 giugno 1994;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, con il quale il termine di attuazione dell'accordo di programma è stabilito al 30 aprile 1995;

Visto il decreto 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed in particolare l'art. 1, comma 3, lettera *a)*, con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visti in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vengono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica e l'art. 3 dello stesso decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della pragrammazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 13, che, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso;

Visto l'atto firmato dalle parti sottoscrittrici in data 18 marzo 1994 con allegato protocollo d'intesa sottoscritto da dette parti in data 29 ottobre 1993, recante modificazioni ed integrazioni al citato accordo di programma Val Basento, che stabilisce che gli impegni relativi ai livelli occupazionali previsti nell'accordo stesso vengono ridefiniti in conseguenza delle modifiche intervenute nelle strutture produttive dell'area e della mutata situazione economica nazionale e segnatamente del settore chimico;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata il 23 dicembre 1994 sul registro 1, foglio n. 250, che approva l'atto del 18 marzo 1994 recante modificazioni ed integrazioni all'accordo di programma Val Basento;

Considerato che, rispetto all'accordo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987 che prevedeva un equilibrio occupazionale in 2.900 posti di lavoro, risultano alla data del 31 gennaio 1994 — secondo l'atto stipulato in data 18 marzo 1994 — n. 1.440 occupati in attività produttive esistenti, e che rimangono da realizzare complessivamente 1.460 posti, dei quali n. 534 relativi a personale in Cassa integrazione guadagni, n. 99 relativi a personale in mobilità e i residui n. 827 da coprire con nuovi posti di lavoro;

Considerato che le domande, relative all'attuazione dell'atto, pervenute alle banche, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, a tutto il 31 gennaio 1994 sono risultate essere n. 71 per un insieme di investimenti dichiarati di lire 1243 mld e complessivi 5021 posti di lavoro dichiarati, come riportato negli elenchi n. 3.1 e 3.2 allegati all'atto stesso;

Considerato che dette domande sono state sottoposte al vaglio preliminare del gruppo di lavoro costituito dalla regione Basilicata, dal Consorzio industriale di Matera e dall'Enichem e sono state selezionate accertandone, secondo quanto indicato dal protocollo d'intesa allegato al citato atto del del 18 marzo 1994, lettera *A)* punto 2, l'idoneità e l'indispensabilità in funzione delle finalità occupazionali previste dall'accordo di programma Val Basento, che n. 62 imprese, con investimenti pari a lire 971 mld ed occupati pari a 2.690 unità, si sono impegnate ad assorbire il 50% o più di personale in cassa integrazione o in mobilità, che n. 4 imprese si sono impegnate ad assorbire meno del 50% di personale in cassa integrazione o in mobilità, con investimenti di lire 231 mld ed occupati per 2.183 unità, e n. 5 iniziative risultano da verificare e rappresentano investimenti per lire 41 mld e 148 unità occupate;

Considerato che le domande presentate risultano in numero superiore a quelle che potranno avere capienza nell'accordo con riferimento alle disponibilità finanziarie stanziate ed ai posti di lavoro che rimangono da realizzare, si dovrà procedere a una graduatoria che, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, dovrà tenere conto delle condizioni di ammissibilità all'istruttoria, atteso che tali condizioni sono l'assunzione di cassaintegrati o lavoratori in mobilità e l'inizio dei lavori entro i termini di scadenza stabiliti dall'atto citato, nonchè le priorità elencate nel presente decreto;

Considerato che sono escluse dalla procedura istruttoria di cui al presente regolamento le domande delle imprese che hanno già ottenuto il provvedimento di concessione della cessata Agensud e che le domande già istruite presso le banche per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di concessione da parte della cessata Agensud, saranno sottoposte alle procedure del presente decreto;

Considerato che sono in essere convenzioni stipulate tra la cessata Agensud e le banche abilitate;

Attesa la necessità di emanare, ai fini sopra indicati, il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Priorità e graduatoria delle iniziative

1. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica (d'ora in avanti denominato Servizio), procede alla formazione della graduatoria delle sole iniziative le cui domande sono state presentate alle banche entro il 31 gennaio 1994, e sottoposte al vaglio preliminare del gruppo di lavoro costituito dalla regione Basilicata, dal Consorzio industriale di Matera e dall'Enichem che ne ha accertato l'idoneità e l'indispensabilità, in base alle priorità di cui al comma 2 ed ai punteggi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è formata sulla base delle seguenti priorità:

A) *Priorità indispensabili per conseguire le finalità dell'accordo di programma:*

A.1. percentuale di occupati derivanti dalla cassa integrazione e dalla mobilità sul totale degli occupati previsti dalla iniziativa;

A.2. rapporto investimenti fissi su occupati totali previsti;

A.3. rapporto tra gli oneri per lo Stato ipotizzati per l'iniziativa e gli investimenti agevolabili previsti.

B) *Priorità riferite al mercato:*

B.1. prospettive del mercato specifico dell'iniziativa;

B.2. utilizzo delle risorse locali disponibili o produzioni sostitutive di importazioni;

B.3. percentuale di vendite destinate all'esportazione o accordi e intese commerciali per la vendita dei prodotti.

C) *Priorità riferite all'iniziativa:*

C.1. percentuale degli investimenti già realizzati alla data del 31 gennaio 1994;

C.2. utilizzazione di tecnologie avanzate nel ciclo di lavorazione adottato;

C.3. rapporto tra utile e fatturato, desumibile dalla documentazione rimessa per la istruttoria e riferito alle condizioni ipotizzate per il primo anno di regime dell'impianto;

C.4. situazione finanziaria nell'anno di regime.

3. Le domande delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, sono esaminate secondo l'ordine cronologico. Nel caso si verifichino parità di punteggio, hanno precedenza in graduatoria le iniziative le cui domande siano state presentate anteriormente.

Art. 2.

Convenzioni con le banche

1. Le banche che hanno ricevuto le domande presentate dalle imprese, sono autorizzate a dare corso a tutte le procedure istruttorie sulla base delle convenzioni in essere stipulate con la cessata Agensud, nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni da stipulare tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e le banche medesime.

Art. 3.

Procedure e criteri per l'istruttoria delle domande

1. Al fine di consentire al Servizio la formazione della graduatoria, prevista dall'art. 1, le banche, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, richiedono alle imprese, con lettera raccomandata a.r., i dati e i documenti necessari per la verifica delle priorità di cui all'art. 1.

2. Le imprese, a pena di esclusione, anche per la non veridicità dei contenuti, trasmettono alle banche i dati e i documenti richiesti entro venti giorni dalla ricezione delle raccomandate. Le banche provvedono al tempestivo inoltro dei dati e dei documenti ricevuti al Servizio che provvede, a redigere l'elenco delle iniziative ammesse alla istruttoria secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'art. 1, ed entro il limite dell'ammontare totale delle agevolazioni finanziarie iconcedibili.

3. Della ammissione ad istruttoria è data comunicazione sia alle imprese che alle banche interessate, affinché queste ultime procedano alle ulteriori istruttorie di propria competenza che debbono essere completate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione e trasmesse formalmente al Servizio.

4. Le banche nelle loro relazioni istruttorie riferiscono anche sull'avvio degli investimenti entro i termini previsti.

5. Una volta ultimata la istruttoria, le banche la trasmettono al Servizio unitamente agli atti e alle documentazioni di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Circa l'assorbimento dei cassaintegrati e dei lavoratori in mobilità sarà considerato valido come quota di assorbimento anche l'impegno formale di assunzione, da parte dell'imprenditore in accordo con le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e i competenti uffici del lavoro, pur se a questo — per motivi indipendenti dall'impresa — il lavoratore interessato opponga un rifiuto comportante, a suo carico, la perdita automatica del diritto alla nuova allocazione prevista dall'accordo Val Basento. In tale eventualità l'imprenditore è obbligato a reintegrare la quota non ancora assorbita di cassaintegrati o lavoratori in mobilità con chiamata prioritaria di altri cassaintegrati o lavoratori in mobilità, e solo successivamente, in caso negativo, potrà assumere lavoratori, fino al raggiungimento delle quote previste, attivando le vigenti normative sul collocamento.

7. Per quanto riguarda l'ammissibilità alle agevolazioni ed i criteri in base ai quali dovranno essere effettuate le istruttorie delle banche, oltre alle disposizioni del presente decreto, si attuano quelle contenute negli articoli 2, 3 (commi 1, 2, 3 e 5) e 6 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

8. Le spese ammissibili sono quelle indicate nell'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233, ad eccezione di quelle di cui ai punti *c)* e *d)*, commi 2, 3 e 4.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, le agevolazioni concesse non possono essere aumentate in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

10. È attribuito al Servizio un fondo di dotazione le cui risorse sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della

programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, dal quale attingere le somme necessarie per coprire i fabbisogni finanziari delle singole iniziative.

11. Sono detratti dalle agevolazioni finanziarie concesse alle imprese gli oneri per l'istruttoria, nonché gli oneri per gli accertamenti di spesa e per le verifiche che il Servizio disporrà, anche in corso d'opera. Tali oneri comunque debbono essere contenuti entro il tetto massimo dell'1,31% dell'intero investimento ii ciascuna impresa. Gli oneri delle istruttorie bancarie relative alle domande delle imprese non ammesse al contributo restano a carico di queste ultime.

12. Il Servizio, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, effettua l'istruttoria delle singole pratiche, anche sulla base degli elementi forniti dalle banche e procede alle seguenti verifiche e valutazioni:

a) rispondenza delle iniziative alle finalità ed alle direttive del citato accordo, secondo le specifiche previste e richiamate dal presente decreto;

b) condizioni di ammissibilità dell'iniziativa industriale definita nella domanda, con particolare riferimento ai settori produttivi agevolabili;

c) entità degli investimenti preesistenti, compresi quelli di altre unità produttive da valutare unitariamente ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero in comuni contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurano l'appartenenenza ad un medesimo gruppo;

d) disponibilità da parte delle imprese di mezzi propri non inferiori al 30% dell'investimento fisso, così come accertato dalla banca.

13. Ultimate le verifiche che possono anche modificare le risultanze istruttorie delle banche, il Servizio emette i provvedimenti di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria formata a norma dell'art. 1, fino al raggiungimento degli obiettivi e del tetto finanziario dell'accordo.

Art. 4.

Imprese eccedenti la portata dell'atto

1. Le imprese eventualmente eccedenti che non potranno accedere agli interventi agevolativi previsti dall'accordo, potranno richiedere il finanziamento ordinario, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ovvero, per le iniziative che ritenessero di possedere i requisiti, potranno presentare al Servizio domanda di accesso alla contrattazione programmata, anche associandosi in consorzio, a valere sulla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 5.

Provvedimenti di concessione

1. Il decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie, è trasmesso all'impresa ed alla banca finanziatrice e contiene uno specifico richiamo dell'accordo di programma prescrivendo, tra l'altro, le modalità di erogazione delle agevolazioni, le modalità dei controlli e degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative, gli obblighi relativi alla destinazione dei beni, all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed ad altre eventuali norme settoriali e comunitarie, nonché l'obbligo dell'operatore di attenersi al piano degli investimenti ammesso alle agevolazioni. Eventuali deroghe a tale ultimo obbligo possono essere ammesse solo in casi eccezionali a mezzo di una espressa e preventiva approvazione da parte del Servizio.

2. Il Servizio si riserva i più ampi poteri di verifica, saltuaria o periodica, anche senza preavviso, presso gli impianti o le sedi dell'impresa per l'accertamento del rispetto degli obblighi ad essa derivanti dal decreto di concessione.

3. In caso di accertata infrazione il servizio provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse ed al recupero delle somme eventualmente erogate come previsto dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene per stati di avanzamento dei lavori; ciascun stato di avanzamento deve riguardare specificati lotti di opere murarie ed assimilate, brevetti e licenze, macchinari, impianti e attrezzature ben definiti, individuabili con certezza e presenti in loco.

2. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stati di avanzamento sono effettuati dal Servizio specifici controlli sulle opere eseguite e sui macchinari e gli impianti installati, sulla base della documentazione tecnica ed economica fornita, nonché sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa che attesti l'importo delle spese sostenute alla data dell'avanzamento documentato e la disponibilità dei beni acquisiti senza alcuna riserva da parte dei fornitori (cosidetta dichiarazione liberatoria).

3. Su richiesta dell'impresa, a partire dalla data di emissione del decreto di concessione e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può essere corrisposto un acconto fino al massimo del 50% del previsto contributo in conto capitale, previa attestazione della banca finanziatrice in ordine alla avvenuta realizzazione fisica di almeno il 20% degli investimenti ammessi e a seguito della presentazione di idonea garanzia fidejussoria di primaria banca (o primaria compagnia assicurativa che offra

pari garanzie) irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da rilasciarsi in favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica a garanzia dell'importo erogato in acconto, di durata tale da coprire il periodo di tempo che va fino alla verifica positiva dell'accertamento, da parte del Servizio, di uno stato di avanzamento lavori pari all'acconto corrisposto.

Art. 7.

Documentazione finale di spesa

1. La documentazione finale di spesa valida per la liquidazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o di copia autenticata, e copia semplice. Le singole fatture devono indicare esplicitamente la destinazione del bene fornito o dell'opera realizzata.

2. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dalle relative fatture dei fornitori, il concessionario deve allegare apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità dei fornitori stessi o dei loro legali rappresentanti, attestante la qualità di beni nuovi di fabbrica all'atto dell'acquisto. L'anzidetta dichiarazione deve essere fornita anche nel caso della documentazione di cui ai successivi punti 3 e 4.

3. Sempre che ne venga fatta preventiva richiesta, le spese possono essere documentate con elenchi di fatture o altri titoli — al netto di IVA e riportanti le caratteristiche tecniche ed economiche del bene — per i quali un attestato notarile, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa, dichiari la conformità degli elenchi ai documenti originali.

4. Con la medesima procedura e con le garanzie di cui al comma 3 possono essere accettati anche elaborati meccanografici o informatizzati di contabilità aziendale, al netto di IVA, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti atti a risalire alla natura delle spese ed alle caratteristiche tecniche ed economiche dei beni.

5. Gli elenchi e gli elaborati previsti nei commi precedenti devono essere accompagnati da una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'impresa attestante che le spese e i conti esposti riguardano l'iniziativa agevolata e per la quale, in sede di accertamento di spesa finale, verranno presentate le fatture originali o copia autenticata delle stesse e che comunque siano relative a beni nuovi di fabbrica.

6. Nel caso in cui l'impresa costruisca in proprio impianti e/o macchinari per l'iniziativa da agevolare, esso produce le specifiche commesse interne di lavorazione dalle quali si desuma inequivocabilmente il bene realizzato, i materiali impiegati, le ore lavorative effettivamente utilizzate ed i loro costi, il tutto corredato da idonea documentazione riferita anche ai prezzi del mercato comunitario per beni consimili a quelli prodotti in proprio.

7. La documentazione finale di spesa, vistata dalla banca finanziatrice/istruttrice, viene trasmessa per il controllo al Servizio; nel trasmettere tale documentazione la banca evidenzia le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva, rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria, che comunque non devono comportare un aumento delle agevolazioni concesse. Il Servizio si riserva ogni decisione anche in difformità dalle valutazioni della banca; in questo caso esso comunica alla banca medesima le determinazioni finali affinché questa possa tenerne conto.

Art. 8.

Accertamento finale e liquidazione a saldo

1. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa da parte della banca finanziatrice/istruttrice, ove questa sia completa ed esaustiva, il Servizio dispone l'accertamento finale sulla realizzazione dell'iniziativa e procede — dopo gli all'accertamenti di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233 — alla liquidazione del saldo dell'agevolazione spettante, in conformità agli articoli 14 e 15 del medesimo decreto.

2. Il Servizio si riserva il diritto di disporre specifici controlli anche in corso d'opera quando particolari motivi lo consiglino.

3. La commissione incaricata di ciascun accertamento sulla realizzazione di ogni iniziativa è assistita da un funzionario esperto del Servizio, con compiti di segretario, a cui compete un compenso forfettario pari al 40% dell'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione di cui al successivo comma 4.

4. Le competenze spettanti a ciascun componente della commissione di cui al comma 3 sono individuate nella tabella per il calcolo degli onorari base dei collaudatori approvata, presso la cessata Agensud, con delibera n. 1120 del 10 febbraio 1988 recepita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 maggio 1989 e, comunque, non potranno superare l'1,31% dell'ammontare complessivo dell'investimento.

5. Nel caso in cui la commissione accerti, anche in corso d'opera, rilevanti inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o nell'accordo o nel capitolato tecnico, previa contestazione all'impresa e dopo avere fissato un termine per le controdeduzioni, il Servizio dispone, ove non ritenga valide le giustificazione addotte, la sospensione o la revoca totale o parziale delle agevolazioni finanziarie concesse e l'avvio della procedura di recupero delle erogazioni già effettuate, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.

Art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40

ALLEGATO *A*

A. PRIORITÀ RIFERITE ALL'ACCORDO (punteggio massimo 11):

A.1 - 50% ed oltre . . . p. 5
- 35% ed oltre . . . p. 4
- 20% ed oltre . . . p. 3
- 10% ed oltre . . . p. 2
- meno del 10% . . . p. 1
- nessuna assunzione di cassaintegrati . . . p. 0

A.2 - fino a lire/milioni 150 . . . p. 3
- oltre lire/milioni 150 fino a lire/milioni 200 . . . p. 2
- oltre lire/milioni 200 fino a lire/milioni 250 . . . p. 1
- oltre lire/milioni 250 . . . p. 0

A.3 - fino al 60% . . . p. 3
- oltre il 60% . . . p. 2
- oltre il 70% . . . p. 0

B. PRIORITÀ RIFERITE AL MERCATO (punteggio massimo 10):

B.1 - prospettive ottime . . . p. 5
- prospettive buone . . . p. 4
- prospettive incerte . . . p. 0

(Sulla base di dati dimostrati nel progetto o con note ufficiali dello Stato italiano o della CEE)

B.2 - ove esistenti o ricorrenti . . . p. 2

(Da dati chiaramente desumibili dal progetto)

B.3 - 50% ed oltre . . . p. 3
- 35% ed oltre . . . p. 2
- 20% ed oltre . . . p. 1
- meno del 20% . . . p. 0

(Rispetto al fatturato dell'impresa)

C. PRIORITÀ RIFERITE ALL'INIZIATIVA (punteggio massimo 10):

C.1 - 30% ed oltre . . . p. 3
- 15% ed oltre . . . p. 2
- 10% ed oltre . . . p. 1
- meno del 10% . . . p. 0

C.2 - ove riscontrato . . . p. 3

(Da dati chiaramente desumibili dal progetto)

C.3 - utile/fatturato a regime:
- 20% ed oltre . . . p. 2
- 10% ed oltre . . . p. 1
- meno del 10% . . . p. 0

C.4 - assenza di indebitamento bancario . . . p. 2
- indebitamento bancario fino al 20% del patrimonio netto . . . p. 1
- indebitamento bancario superiore al 20% del patrimonio netto . . . p. 0

ALLEGATO *B*

CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

La certificazione integrativa da fornire a completamento della documentazione allegata alla domanda, consiste in:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Concessione edilizia e grafici di progetto esecutivo esaminati dal comune o dichiarazione dell'autorità comunale attestante la possibilità di rilascio della concessione a seguito dell'intervenuto parere favorevole della competente commissione edilizia. Qualora siano trascorsi novanta giorni dalla richiesta della concessione edilizia, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'operatore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e giurata da un ingegnere civile e da un architetto urbanista, iscritti ai rispettivi albi professionali, nella quale sia attestata la conformità delle opere progettate agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia ed urbanistica vigente. La dichiarazione non esonera l'operatore dalla osservanza delle norme e dei procedimenti relativi all'uso del territorio; la concessione dovrà comunque essere presentata ai fini della erogazione, anche parziale, delle agevolazioni statali.

3. Per le opere interne, come definite dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (1), l'operatore deve allegare copia autenticata della relazione presentata al sindaco a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da realizzare ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

4. Copia autentica o conforme dell'atto di acquisto del suolo o del fabbricato aziendale con quietanza dell'integrale pagamento (o del compromesso di vendita — prima dell'erogazione è necessario, comunque, produrre il contratto di compravendita). In caso di acquisto di fabbricato dovrà essere fornito anche il certificato comunale sulla destinazione d'uso. In caso di acquisto congiunto di terreno edificabile e fabbricato, l'operatore deve allegare anche la valutazione dell'U.T.E. sui singoli cespiti.

5. Certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta ed il numero di occupati dichiarati nell'anno precedente alla domanda di agevolazione, nel caso di iniziativa diversa da nuovo impianto.

6. Certificato comunale o della competente C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'operatore, attestante la data di inizio dei lavori relativi alla iniziativa.

7. Atto costitutivo e statuto per le società regolarmente costituite, nonché estratto legale del libro dei soci per le società non quotate in borsa.

(1) Non richiedono provvedimenti di concessione o autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifica della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera *A* dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini della applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

95A1889

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 marzo 1995.

Nomina del commissario delle imprese del gruppo Voxson in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1981, 22 marzo 1983 e 8 giugno 1987 con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Voxson, la S.p.a. G. F. Generale finanziaria e la S.p.a. TVR Voxson ed è nominato commissario l'ing. Emmanuele Morici;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1992 con il quale è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. TVR Voxson;

Considerato che a seguito del decesso dell'ing. Emmanuele Morici è necessario procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Voxson citato in premessa è nominato commissario, in sostituzione dell'ing. Emmanuele Morici, il dott. Luciano Detti nato a Roma il 12 febbraio 1929.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A1879

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 1995.

Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (*Fragaria* × *Ananassa*).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, relativo a «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale di fragola (*Fragaria* × *Ananassa)*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993;

Vista la proposta di modifica al sopracitato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 avanzata dalla regione Emilia-Romagna in data 2 febbraio 1994;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (*Fragaria* × *Ananassa)*;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987;

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alla specie fruttifera fragola (*Fragaria* × *Ananassa Duch.)*.

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del suddetto provvedimento.

2. Le strutture devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato 1*A* del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale i controlli fitosanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, sono effettuati dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, secondo le procedure di cui agli allegati 2*A* e 3*A* del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, può avvalersi per i controlli di cui al comma precedente della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni con i soggetti interessati.

Art. 3.

1. Il processo di premoltiplicazione avviene in due fasi, di seguito indicate come prima fase e seconda fase, ognuna delle quali in strutture ed aree diverse.

2. Il centro di premoltiplicazione per la prima fase è situato presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura, sezione di Forlì, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale.

3. Il centro di premoltiplicazione per la seconda fase è ubicato nella regione Emilia-Romagna e coordina l'attività di più corpi dislocati anche in altre regioni.

4. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui ai commi precedenti, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

5. Le strutture del centro di premoltiplicazione, in entrambe le fasi, devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato 1*B* del presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, i controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, sono effettuati secondo le procedure di cui agli allegati 2*A* e 3*A* del presente decreto, limitatamente alla prima fase e di cui all'allegato 3*B* del presente decreto per la seconda fase.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale di fragola limitatamente alla prima fase, può essere effettuata con l'ausilio delle tecniche di micropropagazione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale e relativi allegati.

2. I terreni su cui avvengono le diverse fasi del processo di moltiplicazione devono essere idonei sotto il profilo agronomico e completamente esenti da nematodi vettori di virus e galligeni.

3. L'assenza di nematodi di cui al comma precedente deve essere verificata secondo le procedure previste all'allegato 5 del presente decreto.

Art. 5.

1. I centri di moltiplicazione si identificano con i vivai nei quali è prevista una sola moltiplicazione in pieno campo.

2. I vivai che intendono produrre materiale certificato devono avere strutture che corrispondono alle caratteristiche previste all'allegato 1*C* del presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale. I centri di moltiplicazione devono avere superfici idonee a produrre annualmente almeno 5 milioni di piante certificate.

3. Nei primi cinque anni di applicazione del presente decreto, la produzione annuale minima di cui al comma precedente è abbassata a 2 milioni e 500 mila piante certificate.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, sono effettuati da organismi o istituzioni regionali secondo le modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e di cui all'allegato 3*C* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. Il materiale da commercializzare come certificato, oltre a soddisfare i requisiti di corrispondenza genetica e sanitaria, deve anche possedere le caratteristiche dimensionali di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 7.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei controlli previsti nel presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno

richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 9.

1. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO 1

1*A* — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PRE-BASE.

Il materiale di pre-base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in contenitori opportunamente isolati dal substrato sterilizzato circostante nel quale avviene la radicazione degli stoloni e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

garantire il completo isolamento tra i contenitori ed il terreno attraverso una idonea pavimentazione;

realizzate a doppia parete in rete a maglie di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

garantire il completo isolamento dall'ambiente circostante e dalle acque superficiali.

1*B* — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE DI BASE.

Il processo di premoltiplicazione di prima fase deve avvenire in strutture (tunnels-screen) che devono garantire l'isolamento dall'ambiente circostante.

Pertanto i tunnels-screen devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere costruiti interamente in rete a maglie di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

essere impiantati su terreni esenti da nematodi vettori di virus e galligeni;

in caso di disinfestazione, a sei mesi dal trattamento, i terreni devono essere nuovamente controllati secondo le procedure di cui all'allegato 5;

non essere reimpiantati su terreno ove sia già avvenuto un analogo processo di premoltiplicazione, a meno che il terreno non sia stato opportunamente disinfestato.

Il processo di premoltiplicazione di seconda fase può essere effettuato in pieno campo in aree idonee ed opportunamente isolate.

Pertanto i campi per la produzione di piante madri devono soddisfare i seguenti requisiti:

distare almeno metri 1.000 da colture di fragola da frutto ed almeno metri 500 da altri vivai di fragole;

essere impiantati su terreni esenti da nematodi vettori di virus e galligeni;

in caso di disinfestazione a sei mesi dal trattamento, i terreni devono essere nuovamente controllati secondo le procedure di cui all'allegato 5;

non essere reimpiantati su terreni ove sia già avvenuto un analogo processo di premoltiplicazione, a meno che il terreno non sia stato opportunamente disinfestato.

1*C* — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE CERTIFICATO.

Gli appezzamenti di terreno su cui vengono piantate le piante madri per l'ottenimento del materiale certificato devono:

distare almeno 300 metri da coltivazioni di fragola da frutto ed almeno 100 metri da altri vivai adiacenti;

garantire una distanza fra cultivar diverse di almeno 2 metri in direzione ortogonale alle file, costantemente lavorata per evitare la crescita di erbe infestanti e l'eventuale miscellanea di stoloni di cultivar diverse, e di almeno 10 metri lungo la fila;

essere preventivamente trattati al fine di abbattere la fauna nematologica;

le distanze tra le cultivar diverse possono essere diminuite nel caso esistano barriere naturali tra le parcelle (fossi larghi almeno 1 metro, strade, siepi, frangivento, ecc.).

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sulle piante di prebase e di base.*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3.

I saggi di controllo vanno effettuati su tutte le piante madri del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), sul 2% delle piante del CP1 e su lo 0,2% delle piante del CP2.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) saggi: per nematodi e batteri oltre a controllo visivo sono previste analisi di laboratorio su un campione pari allo 0,02% delle piante da certificare. Per le malattie fungine si procede ad analisi micologiche solo su materiale che mostra in campo sintomi riconducibili ai patogeni riportati in tabella 3.

Le piante devono essere esenti dai patogeni indicati nelle tabelle 1, 2, 3, fatte salve le tolleranze previste.

I test diagnostici devono essere effettuati su materiale con sospetta infezione virale e/o fitoplasmatica.

Gli indicatori biologici da utilizzare, in caso di non effettuabilità del test Elisa, possono essere alternativi a quelli indicati (*Fragaria vesca* clone EMB).

TABELLA 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELLA FRAGOLA PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus trasmessi per afidi:				
Strawberry crinkle	Arricciamento	SCV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Mild yellow edge	Ingiallimento del bordo	SMYEV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Mottle	Maculatura	SMV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Pseudo mild yellow edge	Falso ingiallimento del bordo	SPMYEV	UC4, UC12, EMK	Indicatore fogliare
Vein banding	Scolorazione perinervale	SVBV	UC6, UC12	Indicatore fogliare
Virus trasmessi da nematodi:				
Arabis mosaic	Mosaico dell'arabis	ArMV	*C. quinoa*	ELISA
Raspberry ringspot	Foglia rasposa del ciliegio	RRV	*C. quinoa*	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	*C. quinoa*	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	*C. quinoa*	ELISA
Tomato ringspot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	*C. quinoa*	ELISA
Virus trasmessi da funghi:				
Tobacco necrosis	Necrosi del tabacco	TNV	*C. quinoa*	ELISA
Virus con vettore ignoto:				
Chlorotic fleck	Maculatura clorotica	SCFV	EMB, EMK	Indicatore fogliare
Leafroll	Accartocciamento fogliare	SLV	UC5	Indicatore fogliare visivo
Witches broom	Scopazzi	MLO	UC4, UC5	Indicatore fogliare visivo
Feather leaf	Foglia pennata	SFLV	UC4, UC5, EMK	Indicatore fogliare visivo
Pallidosis	Pallidosi	—	UC10, UC11	Indicatore fogliare
Tobacco streack	Striatura del tabacco	TSV	UC4, EMK	Indicatore fogliare
Fitoplasmi:				
Aster yellow	Giallume dell'astro	MLO	—	Osservazione visiva
Green petal	Virescenza	MLO	—	Osservazione visiva
Lethal decline	Declino letale	MLO	—	Osservazione visiva
Mycoplasma yellows	Giallumi da micoplasma	MLO	—	Osservazione visiva

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

TABELLA 2

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELLA FRAGOLA PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS CONTROLLATO»

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus:				
Strawberry crinkle	Arricciamento	SCV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Mild yellow edge	Ingiallimento del bordo	SMYEV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Mottle	Maculatura	SMV	UC4, UC5	Indicatore fogliare
Arabis mosaic	Mosaico dell'arabis	ArMV	*C. quinoa*	ELISA
Raspberry ringspot	Foglia rasposa del ciliegio	RRV	*C. quinoa*	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	*C. quinoa*	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	*C. quinoa*	ELISA
Tobacco necrosis	Necrosi del tabacco	TNV	*C. quinoa*	ELISA
Fitoplasmi:				
Green petal	Virescenza	MLO	—	Osservazione visiva

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

TABELLA 3

ALTRI PATOGENI CHE NON DEVONO ESSERE PRESENTI NEL MATERIALE CERTIFICATO DI FRAGOLA E RELATIVE SOGLIE DI TOLLERANZA (*)

Patogeni	Nome	CCP	CP-I	CP-II	CM
Batteri	Xanthomonas fragariae	0	0	0	0
Funghi	Alternaria alternata f. sp. fragariae Dingley	0	0	1%	1%
	Colletotrichum acutatum	0	0	0	0
	Phytophtora cactorum	0	0	0	1%
	Phytophtora fragariae var. fragariae	0	0	0	0
	Verticillium spp.	0	0	0	1%
Nematodi	Aphelenchoides fragariae	0	0	0	0
	Aphelenchoides ritzemabosi	0	0	0	0
	Aphelenchoides bess	0	0	0	0
	Ditylenchus dipsaci	0	0	0	0
	Meloidogyne Spp.	0	0	0	0
Artropodi	Chaetosiphon fragaefolii	0	0	5%	5%
	Phytonemus pallidus	0	0	1%	1%

(*) Le analisi di laboratorio sulle piante da certificare prevedono l'applicazione del saggio di colorazione di immunofloroscenza metodo indiretto (IMF).
CCP = Centro di conservazione per la premoltiplicazione.
CP-I = I centro di premoltiplicazione.
CP-II = II centro di premoltiplicazione.
CM = Centro di moltiplicazione.

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

La certificazione varietale potrà venire rilasciata solo dopo aver condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in condizioni esterne (screen house o pieno campo) ed aver controllato una fruttificazione (da piante prelevate secondo le modalità di prelievo in seguito indicate) che permetta di verificare la piena corrispondenza del materiale in osservazione alle caratteristiche varietali.

I controlli in seguito ai quali sarà possibile rilasciare la certificazione, andranno eseguiti come segue:

A) *Sul materiale prebase e di base* (materiale in conservazione per la premoltiplicazione e materiale di premoltiplicazione prima fase).

I controlli visivi durante il ciclo vegetativo andranno eseguiti in corrispondenza della fioritura, prima dell'eliminazione dei fiori, e ripetuti a distanza di un mese uno dall'altro fino al riposo vegetativo. Ogni pianta madre andrà contrassegnata con un numero. Di ogni pianta, del CCP, entro la prima decade di settembre di ogni anno, dovranno essere prelevate due piante figlie (stoloni), ben radicate, prodotte su due catene stolonifere diverse che andranno contrassegnate individualmente (cultivar, numero pianta madre, figlia 1-2). Queste piante vanno subito messe a dimora in campo in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti, che non andranno raccolti, sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale. Nel CPI questo controllo deve essere verificato su almeno il 25% delle piante madri.

Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante può essere messa in vaso e posta, ai primi di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

B) *Sulle piante madri di base* (materiale di premoltiplicazione seconda fase).

I controlli visivi durante il ciclo vegetativo andranno eseguiti nel CP2, in corrispondenza della fioritura delle piante madri (sul 75% delle piante le infiorescenze vanno eliminate alla schiusura del fiore principale, sul rimanente 25% i fiori vanno mantenuti in modo che si possano osservare i frutti), e ripetuti almeno due volte, nel corso della stagione vegetativa, su tutto il materiale in moltiplicazione.

Da ogni tunnel-screen andranno prelevate, dal 2% delle piante madri esistenti, entro la prima decade di settembre, due piante figlie che andranno contrassegnate (centro di premoltiplicazione, cultivar, numero della screen) e trapiantate in pieno campo. Durante l'inverno e la primavera successiva dovranno essere effettuati numerosi controlli visivi su tutte le piante, sopratutto in concomitanza della fioritura e della maturazione dei frutti, che non dovranno venire raccolti, per verificare la corrispondenza del materiale della screen con il fenotipo di origine. Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante, prelevate in settembre, può essere messa in vaso e posta, ai primi di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

C) *Sulle piante in vivaio.*

Osservazioni visive del fenotipo di ogni singola cultivar al fine di certificare la corrispondenza varietale.

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Classe extra:
- calibro al colletto mm 10;
- lunghezza radice cm 12;
- piante per confezione massimo n. 500.

Classe prima (A):
- calibro al colletto mm 8;
- lunghezza radice cm 10;
- piante per confezione massimo n. 700.

Classe seconda (AA):
- calibro al colletto mm 6;
- lunghezza radice cm 8;
- piante per confezione massimo n. 1.200.

ALLEGATO 5

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO
DEI CAMPI DI PIANTE MADRI (PREMOLTIPLICAZIONE)

Il terreno in cui deve essere allevato materiale di base deve essere analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi vettori di virus e nematodi galligeni:

Pratylenchus vulnus;

Meloidogyne spp.;

Xiphinema diversicaudatum;

Longidorus elongatus.

Il terreno deve essere prelevato in primavera ad una profondità compresa tra i 15 e i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali e ortogonali dell'appezzamento.

Per ogni ettaro di terreno deve essere prelevato un campione di un chilogrammo, costituito da venti prelievi effettuati in punti diversi dell'appezzamento.

I campioni, messi in sacchetti separati di polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio nematologico.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

Vivai.

Il terreno deve essere preventivamente trattato al fine di abbattere la fauna nematologica.

95A1882

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1995.

Modalità di trasmissione all'anagrafe tributaria da parte delle unità sanitarie locali dell'elenco dei soggetti indicati al punto 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, che prevede l'inoltro all'anagrafe tributaria dell'elenco dei soggetti esenti dalla quota fissa individuale annua e dei soggetti esenti da ogni quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, in materia di esenzione del pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 5, punto 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che a decorrere dal 1° gennaio 1991 ha abrogato la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 382;

Visto il comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in materia di esenzione dalla quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base;

Visto l'art. 3 del decreto 22 gennaio 1993, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze, che prevede l'inoltro all'anagrafe tributaria dell'elenco dei soggetti esenti dalla quota fissa individuale annua e dei soggetti esenti da ogni quota di partecipazione alla spesa sanitaria secondo modalità definite dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità sanitarie locali trasmettono all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, l'elenco dei soggetti ai quali è stato rilasciato l'attestato per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa, nonché quello dei soggetti esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

2. I dati relativi ai soggetti ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui all'art. 6, comma 6, della legge 14 novembre 1992, n. 438, devono essere registrati su supporti distinti da quelli riguardanti i soggetti esenti per reddito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni e abrogazioni.

3. I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti negli allegati *A* e *B* al presente decreto.

4. I supporti magnetici devono pervenire all'anagrafe tributaria, Centro informativo delle entrate - Cod. B01, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base degli elenchi dei soggetti esenti e dei dati risultanti negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria, esegue controlli intesi a verificare la compatibilità dei dati reddituali trasmessi dalle unità sanitarie locali con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e gli accertamenti eseguiti dagli uffici.

2. Entro sei mesi dalla disponibilità dei dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 1993 l'anagrafe tributaria trasmette alle unità sanitarie locali elenchi nominativi dei soggetti per i quali siano state riscontrate discordanze con i dati indicati nella richiesta di attestazione.

3. Tali elenchi, su richiesta delle unità sanitarie locali, potranno essere trasmessi su supporto magnetico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE ATTESTAZIONI PER USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 1993

- NORME E SPECIFICHE TECNICHE -

1. AVVERTENZE GENERALI

LE UNITA' SANITARIE LOCALI DEVONO INVIARE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA I SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI L'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE PER USUFRUIRE DELLA ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME ~~DI~~ PARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

I TIPI DI SUPPORTI UTILIZZABILI SONO NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTI, NASTRI MAGNETICI A BOBINA.

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; IN TAL CASO TUTTI I VOLUMI DELLA FORNITURA DEVONO ESSERE DELLO STESSO TIPO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- NUMERO DI TRACCE = 18;
- NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;
- TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';
- SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE);
- DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480.

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL". LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 700 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 46 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPOLOGIA: UNA DELLE SEGUENTI:

- DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;
- DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII "CR" E "LF" (VALORI ESADECIMALI 0D E 0A);

. LUNGHEZZA DEL RECORD 700 CARATTERI (COMPRENSIVA DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE A CIASCUN FILE DEL DISCHETTO E': "USL1993" E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL". LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 700 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 46 RECORD LOGICI.

NEL CASO IN CUI L'ULTIMO BLOCCO SIA INCOMPLETO, VERRA' RIEMPITO CON RECORD FORMATI DA TUTTI 9.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE IL SUPPORTO, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. U.S.L. CHE SPEDISCE I SUPPORTI MAGNETICI;

. DOMICILIO FISCALE DEL MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER IL 1993;

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

- HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- NUMERO PROGRESSIVO DELLA FORNITURA;
- NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;
- NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;
- EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;
- DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DEVE PRESENTARE ALL'ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE IL MITTENTE E L'OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

OGNI SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 700 CARATTERI:

- UN RECORD DI TESTA (RECORD A);
- PIU' RECORD DETTAGLIO CONTENENTI LE RICHIESTE DI ATTESTAZIONE (RECORD B);
- UN RECORD DI CODA (RECORD Z).

PER CIASCUNA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE POSSONO ESSERE MEMORIZZATI IN UN RECORD DI TIPO B AL MASSIMO I DATI PER OTTO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE. QUALORA CI SI TROVI NELLA NECESSITA' DI REGISTRARE PIU' DI OTTO COMPONENTI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO UN ULTERIORE RECORD DI TIPO B CON IL CAMPO PROGRESSIVO INCREMENTATO.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DETTAGLIO DEVE ESSERE IL SEGUENTE:

- CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE;
- PROGRESSIVO RECORD.

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' SUPPORTI (NASTRI O DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA ED UN RECORD DI CODA.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI, SI FA RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

- IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:
  - .. ALFABETICO (A)
  - .. NUMERICO (NU)
  - .. ALFANUMERICO (AN)
- I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI VANNO ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI. I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO (.), ECC.;
- I DATI NUMERICI VANNO ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

- LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DOVRA' ESSERE LA SEGUENTE:
  - .. LA DATA DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;
  - .. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD INSERITI NEL SUPPORTO MAGNETICO.

6.01 RECORD DI TESTA (TIPO RECORD A)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA: CONTIENE GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA U.S.L. CHE HA INVIATO IL SUPPORTO:	
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "A"	A
2	2	1	PROGRESSIVO RECORD VALE SEMPRE 0	NU
3	3-9	7	CODICE DELLA FORNITURA: VALE "USL1993"	AN
4	10-29	20	REGIONE	AN
5	30-34	5	IDENTIFICATIVO DELLA USL	NU
6	35-40	6	DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO	NU
7	41-43	3	NUMERO TOTALE DEI VOLUMI INVIATI	NU
8	44-46	3	PROGRESSIVO DEL VOLUME INVIATO	NU
9	47-700	654	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

6.02 RECORD ATTESTAZIONE (TIPO RECORD B)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "B"	A
2	2	1	PROGRESSIVO RECORD NELL'AMBITO DELLO STESSO RICHIEDENTE	NU
3	3-18	16	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE	AN
4	19-42	24	COGNOME DEL RICHIEDENTE	AN
5	43-62	20	NOME DEL RICHIEDENTE	AN
6	63	1	SESSO DEL RICHIEDENTE VALE "M" O "F"	A
7	64-71	8	DATA DI NASCITA DEL RICHIEDENTE	NU
8	72-92	21	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DEL RICHIEDENTE	AN
9	93-94	2	PROVINCIA DI NASCITA DEL RICHIEDENTE SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA	A
10	95-115	21	COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE DEL RICHIEDENTE	AN
11	116-117	2	PROVINCIA DI DOMICILIO FISCALE DEL RICHIEDENTE SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA	A
12	118-152	35	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO, DEL DOMICILIO FISCALE DEL RICHIEDENTE	AN
13	153-157	5	C.A.P. DEL DOMICILIO FISCALE DEL RICHIEDENTE ********************************** DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE **********************************	NU
14	158	1	RELAZIONE DI PARENTELA DEL FAMILIARE CON IL RICHIEDENTE ASSUME I VALORI: - C = CONIUGE - F = FIGLIO - A = ALTRO TIPO	A
15	159-174	16	CODICE FISCALE DEL FAMILIARE	AN
16	175-198	24	COGNOME DEL FAMILIARE	AN
17	199-218	20	NOME DEL FAMILIARE	AN
18	219-226	8	DATA DI NASCITA DEL FAMILIARE	N
19	227	1	VEDI CAMPO 14	A
20	228-243	16	VEDI CAMPO 15	AN
21	244-267	24	VEDI CAMPO 16	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
22	268-287	20	VEDI CAMPO 17	AN
23	288-295	8	VEDI CAMPO 18	N
24	296	1	VEDI CAMPO 14	A
25	297-312	16	VEDI CAMPO 15	AN
26	313-336	24	VEDI CAMPO 16	AN
27	337-356	20	VEDI CAMPO 17	AN
28	357-364	8	VEDI CAMPO 18	N
29	365	1	VEDI CAMPO 14	A
30	366-381	16	VEDI CAMPO 15	AN
31	382-405	24	VEDI CAMPO 16	AN
32	406-425	20	VEDI CAMPO 17	AN
33	426-433	8	VEDI CAMPO 18	N
34	434	1	VEDI CAMPO 14	A
35	435-450	16	VEDI CAMPO 15	AN
36	451-474	24	VEDI CAMPO 16	AN
37	475-494	20	VEDI CAMPO 17	AN
38	495-502	8	VEDI CAMPO 18	N
39	503	1	VEDI CAMPO 14	A
40	504-519	16	VEDI CAMPO 15	AN
41	520-543	24	VEDI CAMPO 16	AN
42	544-563	20	VEDI CAMPO 17	AN
43	564-571	8	VEDI CAMPO 18	N
44	572	1	VEDI CAMPO 14	A
45	573-588	16	VEDI CAMPO 15	AN
46	589-612	24	VEDI CAMPO 16	AN
47	613-632	20	VEDI CAMPO 17	AN
48	633-640	8	VEDI CAMPO 18	N
49	641	1	REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE ASSUME I VALORI: - 1 = 30 MILIONI CON 1 COMPONENTE - 2 = 42 MILIONI CON 2 COMPONENTI - 3 = 50 MILIONI CON 3 COMPONENTI - 4 = 55 MILIONI CON 4 COMPONENTI - 5 = 60 MILIONI CON 5 COMPONENTI - 6 = 65 MILIONI CON 6 COMPONENTI - 7 = 70 MILIONI CON 7 COMPONENTI - 8 = 75 MILIONI CON 8 COMPONENTI - 9 = OLTRE 8 COMPONENTI	N
50	642-644	3	REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE NEL CASO SIA FORMATO DA PIU' DI OTTO COMPONENTI ED ESPRESSO IN MILIONI DI LIRE	N

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
51	645-646	2	NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NEL CASO SIA FORMATO DA PIU' DI OTTO COMPONENTI	N
52	647-652	6	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE	N
53	653-700	48	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

6.03 RECORD DI CODA (TIPO RECORD Z)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "Z"	A
2	2	1	PROGRESSIVO RECORD VALE SEMPRE 0	NU
3	3-9	7	CODICE DELLA FORNITURA: VALE "USL1993"	AN
4	10-14	5	IDENTIFICATIVO DELLA USL	NU
5	15-20	6	DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO	NU
6	21-23	3	NUMERO TOTALE DEI VOLUMI INVIATI	NU
7	24-26	3	PROGRESSIVO DEL VOLUME INVIATO	NU
8	27-33	7	NUMERO TOTALE DI ATTESTAZIONI CONTENUTE NEL SUPPORTO	NU
9	34-40	7	NUMERO RECORD DI TIPO B CONTENUTI NEL SUPPORTO	NU
10	41-700	660	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 1993

- NORME E SPECIFICHE TECNICHE -

1. AVVERTENZE GENERALI

LE UNITA' SANITARIE LOCALI DEVONO INVIARE ALL'ANAGRAFE TRBUTARIA I SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI L'ELENCO DEI SOGGETTI ESENTI PER REDDITO CHE HANNO PRESENTATO AI COMUNI RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

I TIPI DI SUPPORTI UTILIZZABILI SONO NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTI, NASTRI MAGNETICI A BOBINA.

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; IN TAL CASO TUTTI I VOLUMI DELLA FORNITURA DEVONO ESSERE DELLO STESSO TIPO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE);

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480.

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL". LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 1.100 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 31.900 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 29 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. TIPOLOGIA: UNA DELLE SEGUENTI:

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII "CR" E "LF" (VALORI ESADECIMALI 0D E 0A);

. LUNGHEZZA DEL RECORD 1.100 CARATTERI (COMPRENSIVA DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE A CIASCUN FILE DEL DISCHETTO E': "USL1993" E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL". LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 1.100 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 31.900 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 29 RECORD LOGICI.

NEL CASO IN CUI L'ULTIMO BLOCCO SIA INCOMPLETO, VERRA' RIEMPITO CON RECORD FORMATI DA TUTTI 9.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE IL SUPPORTO, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. U.S.L. CHE SPEDISCE I SUPPORTI MAGNETICI;

. DOMICILIO FISCALE DEL MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER IL 1993;

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DELLA FORNITURA;

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DEVE PRESENTARE ALL'ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE IL MITTENTE E L'OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

OGNI SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 1.100 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (RECORD A);

. PIU' RECORD DETTAGLIO CONTENENTI LE RICHIESTE PRESENTATE AI COMUNI PER USUFRUIRE DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (RECORD B);

. UN RECORD DI CODA (RECORD Z).

PER LE RICHIESTE DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO PRESENTATE AI COMUNI DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LA MEMORIZZAZIONE IL RECORD DI TIPO B. IN CIASCUN RECORD DI TIPO B POSSONO ESSERE INCLUSI AL MASSIMO I DATI PER SETTE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.
QUALORA CI SI TROVI NELLA NECESSITA' DI REGISTRARE PIU' DI SETTE COMPONENTI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO UN ULTERIORE RECORD DI TIPO B CON IL CAMPO PROGRESSIVO INCREMENTATO.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DETTAGLIO DEVE ESSERE IL SEGUENTE:

. CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE;

. PROGRESSIVO RECORD.

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' SUPPORTI (NASTRI O DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA ED UN RECORD DI CODA.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI, SI FA RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI VANNO ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI. I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO (.), ECC.;

- I DATI NUMERICI VANNO ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;
- LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DOVRA' ESSERE LA SEGUENTE:
  - .. LA DATA DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;
  - .. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD INSERITI NEL SUPPORTO MAGNETICO.

6.01 RECORD DI TESTA (TIPO RECORD A)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA: CONTIENE GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA U.S.L. CHE HA INVIATO IL SUPPORTO:	
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "A"	A
2	2	1	PROGRESSIVO RECORD VALE SEMPRE 0	NU
3	3-9	7	CODICE DELLA FORNITURA: VALE "USL1993"	AN
4	10-29	20	REGIONE	AN
5	30-34	5	IDENTIFICATIVO DELLA USL	NU
6	35-40	6	DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO	NU
7	41-43	3	NUMERO TOTALE DEI VOLUMI INVIATI	NU
8	44-46	3	PROGRESSIVO DEL VOLUME INVIATO	NU
9	47-1100	1054	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

6.02 RECORD ATTESTAZIONE (TIPO RECORD B)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "B"	A
2	2-22	21	COMUNE	AN
3	23-24	2	CIRCOSCRIZIONE	N
4	25-48	24	COGNOME DEL RICHIEDENTE	AN
5	49-68	20	NOME DEL RICHIEDENTE	AN
6	69-89	21	COMUNE DI NASCITA DEL RICHIEDENTE	AN
7	90-91	2	PROVINCIA NASCITA DEL RICHIEDENTE SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA	A
8	92-112	21	COMUNE RESIDENZA DEL RICHIEDENTE	AN
9	113-114	2	PROVINCIA RESIDENZA RICHIEDENTE SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA	A
10	115-149	35	INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE	AN
11	150-154	5	CODICE AVVIAMENTO POSTALE	NU
12	155-159	5	UNITA' SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA	AN
13	160-175	16	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE	AN
14	176	1	TIPO DI PENSIONE ASSUME I VALORI: - 1 SE PENSIONE DI VECCHIAIA - 2 SE PENSIONE SOCIALE	N
15	177	1	RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SE STESSO ASSUME I VALORI: - 1 SE EFFETTUATA PER SE STESSO - 0 IN ALTRI CASI	N
16	178	1	RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TUTTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER FAMILIARI A CARICO ASSUME I VALORI: - 1 SE EFFETTUATA PER I FAMILIARI FAMILIARI A CARICO - 0 IN ALTRI CASI	N
17	179	1	DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE RIFERITA AI COMPONENTI A CARICO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE ASSUME I VALORI: - 1 SE RELATIVA AI COMPONENTI A CARICO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE	N

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			- 0 IN ALTRI CASI	
18	180	1	DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE RIFERITA AI COMPONENTI IL NUCLEO DI CONVIVENZA DI TIPO FAMILIARE ASSUME I VALORI: - 1 SE RELATIVA AI COMPONENTI IL NUCLEO DI CONVIVENZA DI TIPO FAMILIARE - 0 IN ALTRI CASI ******************************** DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE O IL NUCLEO DI CONVIVENZA DI TIPO FAMILIARE ********************************	N
19	181	1	TIPO PARENTELA ASSUME I VALORI: - R SE RICHIEDENTE - C SE CONIUGE - F SE FIGLIO - A SE ALTRO TIPO	A
20	182-190	9	NUMERO TESSERA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO	N
21	191-214	24	COGNOME	A
22	215-234	20	NOME	A
23	235-250	16	CODICE FISCALE	AN
24	251-271	21	COMUNE DI NASCITA	AN
25	272-273	2	PROVINCIA DI NASCITA SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA	AN
26	274-281	8	DATA DI NASCITA	N
27	282-290	9	REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (ESPRESSO IN MIGLIAIA DI LIRE)	N
28	291-299	9	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI REDDITI ESENTI, DEI REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (ESPRESSO IN MIGLIAIA DI LIRE)	N
29	300	1	VEDI CAMPO 19	A
30	301-309	9	VEDI CAMPO 20	N
31	310-333	24	VEDI CAMPO 21	A
32	334-353	20	VEDI CAMPO 22	A
33	354-369	16	VEDI CAMPO 23	AN
34	370-390	21	VEDI CAMPO 24	AN
35	391-392	2	VEDI CAMPO 25	AN
36	393-400	8	VEDI CAMPO 26	N
37	401-409	9	VEDI CAMPO 27	N
38	410-418	9	VEDI CAMPO 28	N
39	419	1	VEDI CAMPO 19	A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
40	420-428	9	VEDI CAMPO 20	N
41	429-452	24	VEDI CAMPO 21	A
42	453-472	20	VEDI CAMPO 22	A
43	473-488	16	VEDI CAMPO 23	AN
44	489-509	21	VEDI CAMPO 24	AN
45	510-511	2	VEDI CAMPO 25	AN
46	512-519	8	VEDI CAMPO 26	N
47	520-528	9	VEDI CAMPO 27	N
48	529-537	9	VEDI CAMPO 28	N
49	538	1	VEDI CAMPO 19	A
50	539-547	9	VEDI CAMPO 20	N
51	548-571	24	VEDI CAMPO 21	A
52	572-591	20	VEDI CAMPO 22	A
53	592-607	16	VEDI CAMPO 23	AN
54	608-628	21	VEDI CAMPO 24	AN
55	629-630	2	VEDI CAMPO 25	AN
56	631-638	8	VEDI CAMPO 26	N
57	639-647	9	VEDI CAMPO 27	N
58	648-656	9	VEDI CAMPO 28	N
59	657	1	VEDI CAMPO 19	A
60	658-666	9	VEDI CAMPO 20	N
61	667-690	24	VEDI CAMPO 21	A
62	691-710	20	VEDI CAMPO 22	A
63	711-726	16	VEDI CAMPO 23	AN
64	727-747	21	VEDI CAMPO 24	AN
65	748-749	2	VEDI CAMPO 25	AN
66	750-757	8	VEDI CAMPO 26	N
67	758-766	9	VEDI CAMPO 27	N
68	767-775	9	VEDI CAMPO 28	N
69	776	1	VEDI CAMPO 19	A
70	777-785	9	VEDI CAMPO 20	N
71	786-809	24	VEDI CAMPO 21	A
72	810-829	20	VEDI CAMPO 22	A
73	830-845	16	VEDI CAMPO 23	AN
74	846-866	21	VEDI CAMPO 24	AN
75	867-868	2	VEDI CAMPO 25	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
76	869-876	8	VEDI CAMPO 26	N
77	877-885	9	VEDI CAMPO 27	N
78	886-894	9	VEDI CAMPO 28	N
79	895	1	VEDI CAMPO 19	A
80	896-904	9	VEDI CAMPO 20	N
81	905-928	24	VEDI CAMPO 21	A
82	929-948	20	VEDI CAMPO 22	A
83	949-964	16	VEDI CAMPO 23	AN
84	965-985	21	VEDI CAMPO 24	AN
85	986-987	2	VEDI CAMPO 25	AN
86	988-995	8	VEDI CAMPO 26	N
87	996-1004	9	VEDI CAMPO 27	N
88	1005-1013	9	VEDI CAMPO 28	N
89	1014-1015	2	NUMERO DI PROPRIETA' IMMOBILIARI POSSEDUTE	N
90	1016	1	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PROPRIA ASSUME I VALORI: - 1 SE ADIBITA AD ABIT. PROPRIA - 0 ALTRI CASI	N
91	1017	1	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE SECONDARIA ASSUME I VALORI: - 1 SE ADIBITA AD ABIT. SECOND. - 0 ALTRI CASI	N
92	1018	1	UNITA' IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE ASSUME I VALORI: - 1 SE A DISPOSIZIONE - 0 ALTRI CASI	N
93	1019	1	NESSUNA UNITA' IMMOBILIARE ASSUME I VALORI: - 1 SE NESSUNA UNITA' IMMOBILIARE - 0 ALTRI CASI	N
94	1020-1025	6	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESENZIONE	N
95	1026-1100	75	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

6.03 RECORD DI CODA (TIPO RECORD Z)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	TIPO RECORD VALE SEMPRE "Z"	A
2	2	1	PROGRESSIVO RECORD VALE SEMPRE 0	NU
3	3-9	7	CODICE DELLA FORNITURA: VALE "USL1993"	AN
4	10-14	5	IDENTIFICATIVO DELLA USL	NU
5	15-20	6	DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO	NU
6	21-23	3	NUMERO TOTALE DEI VOLUMI INVIATI	NU
7	24-26	3	PROGRESSIVO DEL VOLUME INVIATO	NU
8	27-33	7	NUMERO TOTALE DI ATTESTAZIONI ED ESENZIONI CONTENUTE NEL SUPPORTO	NU
9	34-40	7	NUMERO RECORD DI TIPO B CONTENUTI NEL SUPPORTO	NU
10	41-1100	1060	FILLER IMPOSTATO A SPACE	AN

95A1883

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 3 febbraio 1995.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Viso il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1991 che istituisce il Centro di referenza per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e dei Molise, con sede in Teramo;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista l'ordinanza 22 febbraio 1993 recante misure contingibili ed urgenti di polizia veterinaria per il controllo e la lotta contro la pleuropolmonite contagiosa della specie bufalina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 recante definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994 riguardante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996;

Vista la decisione del Consiglio CEE del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (90/638/CEE);

Vista la decisione della Commissione CE del 20 dicembre 1994 (94/857/CE) che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini per il 1995;

Considerata la necessità di intensificare il controllo sanitario nei riguardi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini anche nei macelli al momento della macellazione degli animali;

Ritenuto necessario adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria riesaminando il piano di sorveglianza ai fini del controllo ed eradicazione della malattia sulla scorta dei dati epidemiologici, anatomo-patologici, clinici e diagnostici di laboratorio raccolti nel triennio di lotta contro l'infezione nel territorio nazionale nonché della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di impiego di taluni principi attivi per la chemioprofilassi o per la terapia, elettivi contro i micoplasmi, utilizzati come medicinali o nella preparazione di mangimi per animali;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria la esecuzione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del Piano di sorveglianza sierologica nelle aziende di bovini e di bufalini nonché di ispezione sanitaria nei macelli pubblici e privati del territorio nazionale nei confronti della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (PPCB) di seguito denominato «Piano», secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi articoli.

2. A tal fine le aziende sanitarie-unità sanitarie locali (USL) sottopongono a controlli sierologici gli animali degli allevamenti della specie bovina e bufalina di età superiore a 12 mesi, se da riproduzione, e di età non inferiore a 6 mesi, se da ingrasso, ed intensificano il controllo ispettivo degli animali macellati con particolare riguardo all'apparato respiratorio.

3. Lo svolgimento delle azioni di monitoraggio sierologico ed ispettivo nei macelli avverrà nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

4. In presenza di particolari condizioni epidemiologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, d'intesa col Ministero della sanità, elaborare un piano che individui un'area territoriale classificata ad «Alto rischio per PPCB» nella quale si possano introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.

Art. 2.

1. Ai fini del piano, per azienda si intende il complesso agricolo o la stalla di sosta del commerciante o, in generale, ogni locale, recinto od impianto in cui sono allevati od abitualmente tenuti animali da allevamento, da ingrasso o da macello, come definita all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Per gli animali introdotti dall'estero, i controlli devono essere eseguiti nella azienda di prima destinazione riportata sul certificato sanitario di scorta agli animali, secondo le modalità di campionamento indicate all'art. 13 della presente ordinanza.

3. I controlli nelle aziende e nei macelli pubblici e privati devono essere eseguiti dalle aziende sanitarie-USL (USL).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano il campionamento per il monitoraggio sierologico randomizzato sulla base del numero totale regionale delle aziende bovine e/o bufaline, censite in ambito provinciale tenendo conto della loro distribuzione e delle seguenti tipologie d'attività:

a) aziende da produzione;

b) aziende da allevamento;

c) aziende che svolgono attività come stalle di sosta.

Il numero minimo delle aziende da campionare a livello regionale sarà determinato sulla base della tabella 1, distribuendo il numero delle aziende da campionare in modo direttamente proporzionale alle tipologie di allevamento presenti nel territorio provinciale.

TABELLA 1

Aziende presenti (*)	Aziende da campionare
200	105
250	112
300	117
350	121
400	124
450	127
500	129
600	132
700	134
800	136
900	137
1.000	138
1.200	140
1.400	141
1.600	142
1.800	143
2.000	143
3.000	145
4.000	146
5.000	147
9.000	148
10.000	148
oltre 10.000	149

(*) Indipendentemente dai limiti del campionamento di cui al successivo comma 5.

Nelle aziende scelte, il numero minimo degli animali da saggiare è determinato secondo la seguente tabella:

TABELLA 2

Capi presenti (*)	Da sottoporre a prelievo (**)
1-9	tutti
10-19	16
20-49	22
50-99	25
100-499	28
>500	29

(*) Si intendono tutti i capi presenti, senza distinzione di età.

(**) I bovini e bufalini da sottoporre a prelievo devono essere di età diagnostica indicata all'art. 1, comma 2.

5. Nell'ambito del campionamento di cui al presente articolo non sono sottoposti al controllo sierologico nei confronti della PPCB le aziende di bovini e bufalini da riproduzione con un numero di capi presenti inferiore a 10 e le aziende da ingrasso con un numero di capi presenti inferiore a 20, ad eccezione delle stalle di sosta dei commercianti.

6. Qualora sia necessario assicurare nel territorio di competenza il numero complessivo di aziende richieste per l'esecuzione dei prelievi sierologici del piano, calcolato, comunque, sul numero totale delle aziende della tabella 1, le regioni e province autonome possono inserire nel campionamento anche aziende di consistenza inferiore al numero dei capi indicato nel comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

1. I bovini e bufalini delle aziende sottoposte a campionamento per il piano, devono essere identificabili. I contrassegni individuali di identificazione devono essere riportati nel modello «A» allegato integrato n. 1, che deve accompagnare i campioni di sangue inviati per gli esami all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

2. Ogni modello «A» compilato nel corso del campionamento del monitoraggio sierologico, deve essere inviato al CESME sia nel caso di esito sierologico positivo che negativo. Nel caso che l'accertamento sierologico sia contestuale alle operazioni di risanamento del bestiame da brucellosi e leucosi bovina enzootica, l'USL provvede alla compilazione dell'allegato «A» sopra specificato con

l'eccezione della parte relativa ai contrassegni individuali che già risultano riportati sul modello di Stato 2/33, relativo ai piani nazionali di bonifica sanitaria che deve essere pertanto unito al modello sopra indicato «A».

3. Quanto sopra si applica limitatamente al piano di monitoraggio e comunque non può riguardare i prelievi successivi a reattività sierologiche. Resta fermo l'obbligo del prelievo per il controllo sierologico degli animali che non rientrano nei piani di profilassi di cui sopra.

4. Tutti gli animali delle aziende controllate non possono essere spostati prima degli esiti degli esami sierologici ad esclusione degli animali che devono essere avviati direttamente alla macellazione informandone la USL, senza passare per mercati o fiere.

Art. 4.

1. Tenuto conto della pregressa situazione nei confronti della PPCB nella regione Lombardia, l'Autorità sanitaria regionale, oltre a quanto previsto nella presente ordinanza, può attuare particolari misure di controllo sierologico sui bovini e bufalini volte all'approfondimento epidemiologico della situazione in ambito di tutto il territorio regionale.

Art. 5.

1. Gli animali della specie bovina e bufalina di età superiore a dodici mesi delle aziende da riproduzione destinati ad essere spostati al di fuori del territorio regionale, devono essere sottoposti con esito negativo agli accertamenti sierologici per la pleuropolmonite contagiosa bovina. Sono altresì soggetti ad accertamenti sierologici sulla base della tabella n. 2 dell'art. 2, comma 4, i bovini da ingrasso di età superiore a sei mesi. Il controllo deve essere eseguito nei trenta giorni precedenti la spedizione degli animali.

2. In presenza di particolari condizioni epidemiologiche, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, possono, d'intesa con il Ministero della sanità, introdurre misure di controllo anche per la movimentazione di animali nel territorio regionale e provinciale.

3. L'USL, nei casi di riscontro di irregolarità:

a) nell'identificazione di capi;

b) nella certificazione sanitaria di scorta;

c) nel trasporto;

d) a seguito di un eventuale controllo degli animali spostati, in ambito regionale ed interregionale, anche di provenienza estera, può disporre un nuovo controllo sierologico per bovini o bufalini dandone comunicazione alla USL di provenienza.

4. Restano ferme le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1994 per quanto attiene il divieto di movimentazione di bovini e bufalini presenti nella provincia di Caserta.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono, altresì, il Piano di controllo ispettivo veterinario presso macelli pubblici e privati scelti con criteri stabiliti dalle stesse regioni e province autonome e, comunque, tenendo conto in particolare:

a) della presenza di impianti di macellazione riconosciuti CEE e di altri impianti ad elevata capacità di macellazione;

b) del volume delle macellazioni delle diverse categorie di animali;

c) del flusso degli animali nazionali od esteri (CEE, Paesi terzi) che vengono macellati.

2. Nell'espletamento della normale attività d'ispezione *post-mortem* degli animali macellati, il veterinario ispettore deve porre particolare attenzione all'esame ispettivo dell'apparato respiratorio.

3. Dopo aver effettuato approfondimenti specifici, particolarmente su animali sospetti o di categorie a rischio, il veterinario ispettore registra tale attività ed i rilievi ispettivi riportando i dati nell'apposito modello «B» allegato n. 2 nella parte riservata alla USL. In caso di riscontro nell'apparato polmonare di lesioni anatomo-patologiche riferibili alla PPCB, l'USL provvede a segnalare il sospetto, con la massima urgenza, al Ministero ed alla regione o provincia autonoma, e al prelievo di materiale patologico da inviare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio o direttamente al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo (CESME), accompagnato dal modello «B» sopraspecificato.

4. L'USL comunica trimestralmente il numero di bovini e bufalini macellati nei macelli prescelti alla regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano che a sua volta invia al CESME di Teramo utilizzando il modello «C» allegato n. 3, aggregato su base provinciale, con la stessa cadenza.

5. L'USL, per ogni caso di lesione sospetta, effettua l'indagine epidemiologica, utilizzando l'apposito modello «D» allegato n. 6, presso l'allevamento di provenienza dell'animale macellato e procede al prelievo di sangue su tutti i capi presenti nell'azienda di età non inferiore a mesi 6. Nel caso che l'animale provenga da azienda di altra USL, l'unità sanitaria interessata comunica immediatamente il sospetto alla USL di competenza per i necessari adempimenti.

Art. 7.

1. In applicazione dell'art. 3 del decreto 27 giugno 1991, n. 248, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che le USL provvedano alla raccolta dei dati relativi ai controlli previsti dal piano sierologico ed alla attività ispettiva dei macelli, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla ordinanza di cui sono parte integrante.

2. In caso di accertamento di focolaio attivo di PPCB, l'USL trasmette l'indagine epidemiologica al Ministero, alla regione e provincia autonoma ed al CESME di Teramo.

3. Gli Istituti zooprofilattici inviano al CESME i dati aggregati degli esami sierologici negativi utilizzando modello «G» allegato n. 9.

4. Le Autorità sanitarie regionali e provinciali, gli Istituti zooprofilattici e il CESME assicurano che la sistematica informazione avvenga seguendo le modalità, i tempi e la modulistica indicati negli schemi dei flussi informativi riportati negli allegati n. 4 e n. 5.

5. Il CESME aggrega i dati dei modelli «A» e «B» ricevuti dagli Istituti zooprofilattici relativi ai controlli effettuati nelle aziende e nei macelli nonché del modello «C» inviato dalle regioni e province autonome, seguendo gli schemi dei flussi informativi di cui al precedente articolo, ai fini della redazione della relazione semestrale inerente al piano, che verrà inviata al Ministero, alle regioni e province autonome ed agli istituti zooprofilattici. Gli enti sopracitati devono far pervenire al CESME i dati necessari entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento dei dati.

6. Restano ferme le competenze ministeriali di cui alla decisione della Commissione CE del 20 dicembre 1994 (94/857/CE), citata in premessa.

Art. 8.

1. Le USL, d'intesa con le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano, effettuano controlli sierologici sugli animali destinati a:

a) fiere, mercati limitatamente agli animali da riproduzione con esame eseguito nei trenta giorni precedenti la partenza. Tuttavia si prescinde dall'obbligo dei suddetti controlli nel caso di animali da riproduzione destinati a fiere e mercati a carattere locale a condizione che vi vengano commerciati animali provenienti dal territorio della USL in cui si svolgono tali manifestazioni e sono destinati nel territorio della stessa USL;

b) centri genetici o di fecondazione artificiale con esame eseguito nei trenta giorni precedenti la partenza.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano i controlli sierologici nei confronti della PPCB sugli animali che si spostano per l'alpeggio e la transumanza tenuto conto di elementi epidemiologici e della provenienza degli animali. I provvedimenti adottati dalle regioni devono essere notificati al Ministero. alle regioni e province autonome.

3. I bovini presenti nei centri genetici e nei centri di fecondazione artificiale devono essere controllati nei confronti della PPCB almeno una volta all'anno, annotando l'esito e la data degli esami nel registro di stalla.

4. I campioni prelevati per i motivi sopracitati devono pervenire all'istituto zooprofilattico competente per territorio accompagnati dal modello «A» integrato allegato n. 1.

5. Gli spostamenti degli animali, di cui ai precedenti commi, devono avvenire a condizione che gli esiti degli esami eseguiti nei confronti della malattia sono favorevoli.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome possono intensificare i controlli sierologici nelle aziende in cui si allevano o detengono animali di diverse provenienze ed in cui si effettuano scambi di animali.

Art. 10.

1. Restano ferme le norme di polizia veterinaria contenute nel decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248, e dell'ordinanza ministeriale 22 febbraio 1993, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della PPCB, in caso di accertamento di un focolaio di malattia anche in aziende di bufalini.

2. Il riscontro di sieroreattività nei bufali comporta l'applicazione delle stesse misure dei bovini specificate nella presente ordinanza.

3. In caso di presenza di allevamento bufalino o misto in zona infetta o di protezione, si applicano le stesse norme previste dal decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248 per la specie bovina.

Art. 11.

1. Ai fini attuativi del Piano di eradicazione e di sorveglianza, per animale «reattivo» si intende un capo bovino o bufalino di una azienda che abbia reagito alla prova di fissazione del complemento con titolo uguale o superiore a + 1:10.

2. Il riscontro di uno o più animali reattivi all'esame sierologico comporta l'adozione da parte della unità sanitaria locale:

a) del sequestro cautelativo degli animali dell'azienda;

b) dell'esecuzione della visita clinica;

c) dell'esecuzione dell'indagine epidemiologica, riportandone i riscontri esclusivamente sull'apposito modello «D» allegato n. 6;

d) dell'esecuzione del controllo sierologico di stalla.

3. L'indagine epidemiologica deve essere riferita almeno ai dodici mesi precedenti, considerando in particolare:

a) la presenza di sindromi respiratorie e la loro frequenza;

b) i trattamenti terapeutici eseguiti;

c) la movimentazione degli animali recettivi;

d) la identificazione individuale degli animali e dell'azienda di origine o provenienza precisando se si tratta di animali nati o allevati nell'azienda da almeno sei mesi;

e) la verifica dell'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, sui farmaci veterinari.

4. L'USL, in caso di reattività sierologica, può disporre il dissequestro dell'allevamento a condizione che le risultanze dell'accertamento clinico, dell'attenta valutazione degli esiti sierologici di stalla e dell'indagine epidemiologica condotta in azienda siano favorevoli. Qualora dalla valutazione degli elementi sopraspecificati non sia possibile esprimere parere favorevole per lo svincolo dell'azienda la USL può autorizzare l'abbattimento di uno o più animali reattivi altrimenti procede con la ripetizione degli esami sierologici di stalla a distanza di tre settimane fino alla loro negativizzazione. L'abbattimento conoscitivo deve essere effettuato, sotto controllo ufficiale, secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248.

5. La diagnosi di pleuropolmonite contagiosa essudativa dei bovini è convalidata dalla visita ispettiva *post mortem* integrata da esami di laboratorio. La macellazione dei capi reattivi deve essere, comunque, effettuata con la presenza oltre che del veterinario ufficiale addetto all'ispezione al macello anche di un veterinario dell'istituto zooprofilattico competente per territorio. Il prelievo di materiale organico da inviare all'istituto zooprofilattico competente per territorio o direttamente al CESME deve essere accompagnato dal modello «B» allegato n. 2. Tale modello deve essere inviato al CESME sia in caso di positività che di negatività microbiologica, come da allegato n. 5.

6. La USL, in presenza di esiti negativi di esami microbiologici effettuati su materiale patologico con lesioni sospette o tipiche, può procedere all'abbattimento di altri capi reattivi, o, in assenza, ripetere a distanza di tempo i test sierologici di stalla, mantenendo i vincoli sanitari. Ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 giugno 1991, n. 248, l'istituto zooprofilattico competente per territorio deve inviare il materiale patologico sospetto, risultato negativo, al centro di referenza di Teramo.

7. Qualora vengano isolati mycoplasmi spp. nel corso di accertamenti nei confronti della PPCB, gli istituti zooprofilattici devono inviare, con la massima urgenza, le colture dei mycoplasmi spp. per la loro identificazione al CESME, che ne da comunicazione al Ministero della sanità.

8. La USL revoca i provvedimenti adottati nei confronti delle aziende in cui sono state effettuate macellazioni conoscitive solo nel caso in cui sono favorevoli gli esami ispettivo anatomo-patologico, microbiologico nonché la ricerca delle sostanze ad azione inibente, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9 per gli animali reattivi.

9. Dopo la revoca dei provvedimenti da parte della USL gli eventuali animali reattivi presenti in azienda devono essere opportunamente isolati e non possono essere spostati dall'azienda, se non a richiesta dell'interessato, con destinazione diretta al macello oppure i capi reattivi possono, su richiesta dell'interessato, essere spostati con destinazione diversa dal macello, dopo che un esame sierologico effettuato a distanza di ventuno giorni ha dato esito negativo.

10. Qualora permanga, a seguito degli esami anatomopatologico, microbiologico, della ricerca delle sostanze inibenti nonché dell'indagine epidemiologica, soprattutto in relazione ai tempi di incubazione della malattia, una situazione tale da non consentire la revoca dei provvedimenti, la USL d'intesa con la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano e l'istituto zooprofilattico competente, adotta tutti gli interventi necessari al fine dell'approfondimento diagnostico, ripetendo i controlli sierologici e l'esecuzione di ulteriori abbattimenti conoscitivi in conformità del precedente comma 4 del presente articolo.

11. In caso di riscontro, nella esecuzione delle prescritte prove sierologiche di risultati prima positivi e poi negativi o viceversa, la USL, d'intesa con la regione o provincia autonoma, adotta le opportune determinazioni sulla base di quanto disposto dal precedente comma 4.

12. Per le aziende specializzate nell'ingrasso di bovini, qualora non si configuri rischio di diffusione della malattia ad aziende contigue o collegate, la USL d'intesa con la regione o provincia autonoma può consentire il sequestro della sola partita con capi reattivi fino alla macellazione a condizione che non vengano commercializzati verso altre aziende animali della stessa partita o con essa stabulati salvo il caso di sospetta malattia.

13. Le USL d'intesa con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero una dettagliata relazione conclusiva di ogni episodio di sieropositività.

Art. 12.

1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in conformità del disposto dell'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa, disciplinano le operazioni di pulizia e disinfezione periodica in tutte le aziende dove sono stati accertati animali con sieropositività e, particolarmente in quelle aziende in cui l'entrata e l'uscita degli animali avviene per cicli produttivi senza effettuare il tutto pieno e il tutto vuoto. Le disinfezioni devono essere effettuate secondo le modalità indicate nell'art. 63 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 13.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le USL e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per quanto di competenza, individuate di concerto le aziende di prima destinazione degli animali da allevamento o da riproduzione di provenienza estera, devono assicurare che, nell'ambito del piano ed entro settantadue ore dall'arrivo, vengano effettuati i controlli sierologici nei confronti della PPCB nelle stesse aziende.

2. Gli accertamenti sierologici di cui al primo comma del presente articolo sono eseguiti sulla base di un campionamento randomizzato secondo la seguente tabella n. 3 salvo diverse disposizioni degli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e degli uffici per gli adempimenti CEE.

TABELLA 3

Numero capi della partita (*)	Numero capi da sottoporre a prelievi (**)
1-9	tutti
10-19	16
20-49	22
50-99	25
100-499	28
>500	29

(*) Si intendono tutti i capi importati, senza distinzione di età.

(**) I bovini e bufalini da sottoporre a prelievo devono essere di età diagnostica indicata all'art. 1, comma 2.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che il campionamento venga comunque effettuato in modo tale che non sia discriminatorio e che in un quadrimestre il controllo interessi tutti i Paesi e le provenienze nonché tutte le ditte importatrici.

4. Per ogni sieroreattività nei confronti della PPCB, deve essere data immediata comunicazione dalla USL al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, nonché alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, all'ufficio di confine di transito e per gli adempimenti CEE, per le provenienze dall'estero. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

Paese di provenienza della partita;

specie, razza, età degli animali;

numero dei capi della partita;

confine di transito;

data di transito dal confine;

data di introduzione in azienda;

estremi del certificato sanitario di scorta (numero, località e data del rilascio, generalità del veterinario che ha sottoscritto il certificato);

estremi del Mod. 9 sanità e del telegramma dell'ufficio veterinario di confine;

data dell'avvenuta segnalazione di introduzione di animali effettuato da parte dell'importatore, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

indicazione dell'azienda di prima destinazione;

indicazione della ditta importatrice;

data, esito e titolo dell'esame sierologico;

provvedimenti adottati.

Art. 14.

1. In caso di riscontro di sieroreattività per PPCB in uno o più animali provenienti dall'estero è ammessa, su espressa richiesta del proprietario:

A) la rispedizione della partita nel Paese di provenienza in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

B) la macellazione, senza corresponsione dell'indennizzo, di tutti i capi sieroreattivi, tenuto conto dell'impossibilità di espletare una completa indagine epidemiologica. I rimanenti capi della partita sono soggetti alle misure previste in casi analoghi nella presente ordinanza.

Art. 15.

1. Il ripopolamento delle aziende in cui è stato accertato un focolaio di PPCB deve avvenire, successivamente, alle operazioni di abbattimento di tutti i capi presenti e dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dell'azienda eseguite in conformità dell'art. 63 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. Gli animali da riproduzione destinati al ripopolamento, oltre ad essere scortati dalle prescritte certificazioni sanitarie, devono provenire da aziende in cui tutti i capi presenti di età superiore a dodici mesi, sono stati controllati sierologicamente, con esito negativo, nei confronti della PPCB, nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Art. 16.

1. I campioni di sangue, opportunamente identificati e corredati dal modello «A» integrato allegato 1, devono essere inviati dalla USL all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che in caso di esito non favorevole deve recapitarli tempestivamente al CESME per il controllo di qualità. Tale controllo sarà effettuato d'intesa ed in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di veterinaria.

2. La positività sierologica deve essere comunicata con la massima tempestività dagli istituti zooprofilattici al Ministero ed all'USL competente che provvede ad informare il Ministero della sanità e il Servizio veterinario regionale.

3. I predetti enti tengono a disposizione, per un periodo di cinque anni dalla realizzazione del piano, i documenti comprovanti gli esami eseguiti per consentire un eventuale controllo da parte dell'Autorità competente.

4. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche vigila sulla raccolta in modo uniforme dei dati epidemiologici relativi al piano promuove l'elaborazione di tali dati da parte del centro stesso, inviati dagli istituti zooprofilattici e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 17.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati dalla competente autorità sanitaria in seguito all'accertamento di focolaio attivo di pleuropolmonite contagiosa bovina al Ministero e alle altre regioni e province autonome. Oltre a ciò, per il Ministero, la USL deve inviare una dettagliata relazione conclusiva corredata da copie dei provvedimenti adottati nonché dell'indagine epidemiologica, redatta secondo il modello «D» allegato n. 6.

Art. 18.

1. L'onere finanziario relativo all'attuazione del piano è posto a carico del Fondo sanitario nazionale.

2. Le regioni e province autonome, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per il pagamento degli indennizzi di abbattimento, nei casi previsti dalla vigente normativa, utilizzeranno i modelli «E» ed «F» allegati n. 7 e n. 8, allegati che devono essere inviati al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di abbattimento degli animali.

Art. 19.

1. Le contravvenzioni alle norme della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, citata in premesssa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 20.

1. È revocata l'ordinanza ministeriale 4 ottobre 1991, citata in premessa.

Art. 21.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 61

MODELLO A INTEGRATO - Allegato 1

SCHEDA N° ......

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA

ANNO................

REGIONE:..PROVINCIA:..USL N°:..............................

VETERINARIO PRELEVATORE (stampatello):..

STALLA DI SOSTA: SI NO

AZIENDA: Codice azienda |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

Indirizzo:..Località:..

Proprietario/ragione sociale:...

MOTIVO DEL PRELIEVO (barrare con un'unica X):

1 sospetto focolaio/focolaio
4 compravendita bovini
7 centri genetici
10 monitoraggio secondo O.M.
2 zona infetta
5 importazione/esportazione
8 centri fecondazione artificiale
11 altro
3 macellazione conoscitiva
6 alpeggio/transumanza
9 fiere o mercati

PRELIEVO N° (barrare con un'unica X): 1 2 3 □ Data prelievo: ....

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA:

- Numero di bovini/bufali presenti in azienda: Capi totali: .... Capi controllati: ....
- Indirizzo produttivo (barrare con una X): □ riproduzione carne □ riproduzione latte □ misto □ ingrasso

Numero progr.	Specie	Razza	Sesso	Età	Numero matricola	(1) Anno introduzione	(2) Provenienza	(3) Esito P.P.C.B.	(4) Esito CESME

Timbro USL

Timbro IZS

Timbro e firma veterinario prelevatore

1) Riempire se introdotto. Barrare se nato in allevamento
2) Precisare se la provenienza è nazionale od estera: se nazionale, scrivere la provincia\USL; se estera, è sufficiente indicare il Paese
3) RISERVATO AGLI II.ZZ.SS. Se la FDC è negativa scrivere negativo, se la FDC è positiva indicarne il titolo
4) RISERVATO AL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA.

N.B. Una copia di questa scheda deve accompagnare i campioni inviati al CESME dell'IZS di Teramo

N° Prot. IZS ....

MODELLO B - Allegato 2

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA
MODELLO DA UTILIZZARE NELLE INDAGINI MICROBIOLOGICHE
(Da compilare da parte dei veterinari USL)

Regione: .... Provincia: |_|_| ULS n°: |_|_|

Cognome e nome del Veterinario prelevatore: ....

Cod. allev.: |_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| Comune: .... Zona infetta: [Si] [No]
Indirizzo: .... Località: ....
Proprietario / Ragione sociale: ....

■ DATA MACELLAZIONE: ....

■ SIEROLOGIA DI STALLA (barrare con una X): [ ] effettuata [ ] non effettuata

■ MOTIVO DEL PRELIEVO (barrare con una X): [1] focolaio [2] in seguito a positività sierologica [3] sospetto al macello [4]* sospetto clinico

Informazioni relative al singolo animale, MATRICOLA N° ....

Lesioni Anatomo Patologiche presenti nell'apparato respiratorio: Lesioni acute [Si] [No] Sequestri polmonari [Si] [No] Pleurite [Si] [No]
Altro: ....

(La compilazione della sezione in grigio è riservata all'IZS)

	Descrizione dei campioni prelevati – Organo o materiale patologico	N°	Risultati IZS – Inibenti	Risultati IZS – Microbio	Esito CESME
Specie:	1) Polmone				
Razza:	2) Linfonodi mediastinici				
Sesso:	3) Rene				
Età (anni):					
Provenienza* [N] [I]	Altro				
Sierologia del capo Titolo:					
....					

Timbro USL e firma del veterinario prelevatore

Timbro IZS e firma

N. prot. IZS

* N se Nazionale
I se Importazione (indicare la nazione di provenienza)

Pagina . .

MODELLO B - Allegato 2 Data macellazione __/__/__

Cod. allev.: |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| Comune: ....

Indirizzo: .... Località: ....

Proprietario / Ragione sociale: ....

Informazioni relative al singolo animale, MATRICOLA N° ....

Lesioni Anatomo Patologiche presenti nell'apparato respiratorio: Lesioni acute [Si] [No] Sequestri polmonari [Si] [No] Pleurite [Si] [No]

Altro: ....

(La compilazione della sezione in grigio è riservata all'IZS)

	Descrizione dei campioni prelevati — Organo o materiale patologico	N°	Risultati IZS — Inibenti	Risultati IZS — Microbio	Esito CESME
Specie:	1) Polmone				
Razza:	2) Linfonodi mediastinici				
Sesso:	3) Rene				
Età (anni):					
Provenienza* [N] [I]	Altro				
Sierologia del capo Titolo:					

Informazioni relative al singolo animale, MATRICOLA N° ....

Lesioni Anatomo Patologiche presenti nell'apparato respiratorio: Lesioni acute [Si] [No] Sequestri polmonari [Si] [No] Pleurite [Si] [No]

Altro: ....

(La compilazione della sezione in grigio è riservata all'IZS)

	Descrizione dei campioni prelevati — Organo o materiale patologico	N°	Risultati IZS — Inibenti	Risultati IZS — Microbio	Esito CESME
Specie:	1) Polmone				
Razza:	2) Linfonodi mediastinici				
Sesso:	3) Rene				
Età (anni):					
Provenienza* [N] [I]	Altro				
Sierologia del capo Titolo:					

Timbro USL e firma del veterinario prelevatore

Timbro IZS e firma

N. prot. IZS

* N se Nazionale
I se Importazione (indicare la nazione di provenienza)

Pagina ....

MODELLO C - Allegato 3

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA

(Da compilare trimestralmente da parte dei Servizi Veterinari Regionali)

Riepilogo macellazioni effettuate (bovini\bufalini)

Regione:............................ Trimestre N. (*):..................... Anno:.........

Provincia	N.ro bovini/bufali macellati
Totale	

Data ....

Firma ....

(*) 1° Trimestre: Gennaio, Febbraio, Marzo;
2° Trimestre: Aprile, Maggio, Giugno;
3° Trimestre: Luglio, Agosto, Settembre;
4° Trimestre: Ottobre, Novembre, Dicembre.

FLUSSO INFORMATIVO IN CASO DI SIEROREATTIVITA'* PER SOSPETTI ANATOMO-PATOLOGICI E PER INDAGINI MICROBIOLOGICHE

USL

campioni e modelli A o B

risposta IZS

IZS territoriale

campioni e modelli A o B

risposta CESME

CESME

Comunicazione in caso di positività

risposta IZS in caso di esito positivo

risposta IZS

MINISTERO SANITA'

Comunicazione in caso di positività

REGIONE

risposta CESME

risposta CESME + modelli A o B

risposta CESME

* Incluse le sieroreattività riscontrate durante il monitoraggio

Allegato 5

FLUSSO INFORMATIVO PER ESITI SIEROLOGICI NEGATIVI*, PER INDAGINI MICROBIOLOGICHE NEGATIVE**, PER IL VOLUME DELLE MACELLAZIONI (MODELLO C, ALLEGATO 3)

* Nel corso del monitoraggio sierologico i modelli "A", Allegato 1, devono essere inviati dagli II ZZ SS al CESME per l'aggregazione nazionale anche in caso di esiti negativi

** I modelli "B", Allegato 2, devono essere sempre inviati dagli II ZZ SS al CESME, anche per esiti microbiologici negativi, per l'aggregazione nazionale

MODELLO D - Allegato 6

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER SOSPETTO FOCOLAIO/FOCOLAIO DI PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA

ANNO................

REGIONE:..PROVINCIA:..

USL N :............................ Tel: .... Fax: ....

VETERINARIO (stampatello):.. Tel:..

PROPRIETARIO (stampatello):.. Tel:..

INDIRIZZO (stampatello):..

....

TIPOLOGIA DELL'AZIENDA:

☐ allevamento

☐ stalla di sosta

TIPO DI ALLEVAMENTO:

☐ riproduzione latte ☐ riproduzione carne ☐ ingrasso ☐ misto

N.RO DI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA:....................

N.RO DI BUFALINI PRESENTI IN AZIENDA:....................

N.RO DI OVI-CAPRINI PRESENTI IN AZIENDA:....................

GLI ANIMALI VANNO AL PASCOLO?

☐ SI specificare se interno o esterno all'allevamento, il pascolo e la località:

____

____

☐ NO

DATA SOSPETTO:....................

MOTIVO SOSPETTO:..

DATA CONFERMA:....................

TIPO DI CONFERMA:..

Si premette che i dati relativi all'indagine epidemiologica per focolaio/sospetto focolaio di PPC3 devono essere organizzati e descritti esclusivamente secondo i fac-simili presentati in questo allegato

■ DI TUTTI GLI ANIMALI IN AZIENDA E' NOTA E/O DOCUMENTATA L'ORIGINE?

SI NO quanti?..................

■ ELENCO DELLE AZIENDE CON BOVINI, BUFALINI E OVI-CAPRINI PRESENTI NEL RAGGIO DI 1,5 Km:
(Da compilarsi solo in caso di focolaio)

Proprietario	Tipologia azienda	Specie presenti	N° capi	Precedente focolaio (data denuncia)

■ AZIENDE O SOCIETA' ZOOTECNICHE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO O GRUPPO IMPRENDITORIALE:

Denominazione dell'azienda	Tipologia dell'azienda	Località	Provincia e USL

■ USO DI MANGIMI MEDICATI: SI NO

Principio attivo	Nome commerciale	Ditta produttrice	Data di impiego

■ TRATTAMENTI TERAPEUTICI EFFETTUATI (indicare solo i farmaci in cui il principio attivo è costituito dalle seguenti sostanze: macrolidi, chinoloni, sulfamidici, sulfamidici potenziati):

Nome commerciale	Ditta produttrice	Data di impiego	Identificazione del o dei capi trattati (marca auricolare)

ELENCO DEI FARMACI PRESENTI IN AZIENDA AD AZIONE ANTIMICOPLASMA (indicare gli estremi dell'autorizzazione USL alla tenuta dell'armadietto farmaceutico): ____________

Nome commerciale	Ditta produttrice	Data di acquisto

PRECEDENTI EPISODI RIFERIBILI A MALATTIE RESPIRATORIE:

Sindrome	Anno e mese	Durata	Nr. capi colpiti	(1) Nr. capi morti o macellati

(1) *M = Morti*
MC = Macellati

MISURE DI PROFILASSI APPLICATE E PROVVEDIMENTI DI POLIZIA VETERINARIA ADOTTATI NEL CORSO DEL PRESENTE EPISODIO DI PPCB AI SENSI DEL D.M. N. 248, 1991 E DELL'O.M. 1994 (si prega di indicare le relative date):

Misura adottata	Data

Nel caso in cui l'allevamento risulti focolaio, fornire una mappa aggiornata su scala 1:100.000 (si consiglia la mappa dell'Istituto Geografico Militare), dove il focolaio verrà segnato con un punto. Deve essere disegnato il confine della zona infetta e riportati sottoforma di punti gli allevamenti ricadenti in zona infetta. Tali allevamenti devono essere numerati ed elencati

Quadro da compilare a cura dell'USL

Data di fine indagine: ____________

Giudizio: ____

____

____

____

Firma e timbro Veterinario Responsabile USL: ____________________

Quadro da compilare a cura dei Servizi Veterinari Regionali

Parere Regionale: ____

____

____

____

____

Firma e timbro Responsabile
del Servizio Veterinario Regionale: ____________________

INFORMAZIONI DI STALLA\MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

Tab. 1

Animali presenti in azienda (da compilare solo in caso di focolaio ad integrazione del modello A)

Data compilazione del censimento (1) ______ Specie bovini ☐ bufalini ☐

da compilare al momento del censimento | *da compilare all'estinzione del sospetto focolaio/focolaio*

Numero progr.	Razza	Sesso	(2) Età	Marca auricolare	Anno introduzione	(3) Provenienza	(*) Sintomatologia riferibile a PPCB	(*) Sierologia	(*) Microbiologia	(*) Lesioni anatomo patologiche riferibili a PPCB	(4) Morto/abbattuto	(5) Data di morte o abbattimento

(1) Per censimento si intende il censimento di tutti gli animali presenti in azienda, suddivisi per categoria, che deve essere fatto obbligatoriamente ogni volta che si sospetta o si denuncia un focolaio.
(2) Indicare l'anno di nascita.
(3) Indicare se l'animale è di provenienza nazionale (N), estera (scrivere per esteso il nome dello Stato estero di provenienza), o se deriva da rimonta interna (S).
(4) Morto = M
Abbattuto = A.
(5) Giorno, mese, anno.
(*) Rispondere con P o N, a seconda di risposta positiva o negativa

Tab. 2

Vendita di bovini\bufali destinati al macello (ultimi 6 mesi)

Data	Razza	(1) Partita/Marca auricolare	(2) N.ro di capi per partita	Macello (denominazione sociale e comune)	Provincia e USL	Targa automezzo

(1) Nel caso che l'azienda in questione sia una stalla di sosta od un allevamento da ingrasso, indicare la sigla e/o gli estremi della documentazione commerciale di ogni partita transitata in azienda nel periodo indicato. L'indicazione dettagliata delle marche auricolari (-identificazione individuale dei capi) va fatta solo per la\le partita\e sospetta\e. Se la\le partita\e sospetta\e è composta da animali all'ingrasso, indicare le marche auricolari originali, oltre a quelle relative all'allevamento attuale.
(2) Questa colonna va compilata solo in caso di partite uniformi ed omogenee provenienti da allevamenti non sottoposti a profilassi di Stato per brucellosi bovina bufalina BR o volontaria per LB

Tab.3

Introduzione di bovini\bufali
(ultimi 12 mesi)

Data	Razza	(1) Partita/Marca auricolare	(2) (3) Provenienza	Provincia e USL	Targa automezzo

(1) Vedi nota (1), tab. 2
(2) Vedi nota (3), tab. 1
Esempio: animali appartenenti all'allevamento da ingrasso Rossi Giovanni, sito nel comune di Atri (TE), USL 1; sospetto emesso in data 16 marzo 1994; partita n° 456, composta da 34 capi introdotti in allevamento in data 7/10/93, provenienti da Bazzano, comune sito nel territorio di competenza dell'USL 20 di Bologna. La tabella 3 va compilata nel modo seguente:

Data	Razza	Partita/Marca auricolare	Provenienza	Provincia e USL	Targa automezzo
07/10/93	meticcia	indicare le 34 marche auricolari individuali	N	BO\20	

Tab. 4

Vendita di bovini\bufali
ad altre aziende (ultimi 12 mesi)

Data	Razza	(1) Partita/Marca auricolare	(2) Destinazione	Provincia e USL	Targa automezzo

(1) Vedi nota (1), tab 2
(2) Questa colonna va compilata solo se si tratta di animali destinati all'esportazione; in tal caso indicare per esteso il nome dello Stato estero di destinazione

Tab.5

Mercati - Fiere - Esposizioni
(ultimi 12 mesi)

Data	Razza	Partita/Marca auricolare	Località	Provincia e USL	Targa automezzo

MODELLO E - Allegato 7

PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA BOVINA
(Da compilarsi in caso di accertamento di focolaio per rimborso CEE)

REGIONE .... COMUNE .... PROVINCIA ....

USL .... PROPRIETARIO DELL'ALLEVAMENTO ....

DATA ACCERTAMENTO FOCOLAIO ....../....../......

INDENNIZZI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

		Valore di mercato determinato ai sensi D.M. 298/1989	Eventuale quota da corrispondere per rimborso I.V.A	Importo ricavato a seguito utilizz. carni	Indennizzi di abbatim. o di macellazione
		....	....	....	....
N° animali presenti		....		....	....
N° animali morti		....			
N° animali abbattuti DI CUI:		....	....	....	
N° animali distrutti	....	....	....	....	....
N° animali macellati	....	....	....	....	....

TOTALE (A) ....

DISTINZIONE RAZZA E CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI O DISTRUTTI
(specificando n° event. anim. iscritti ai l. genealogici)

.... Data di abbattimento ..... / ....../ .....

.... Data di ripopolamento......./......./.......

ALTRI EVENTUALI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 218/1988 PER DISTRUZIONE DIPOSTA CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE

	(Specificare tipo)	(val. attribuito ai sensi DM 298/1989)	(indennità pari all'80% val. attribuito)
attrezzature	....		
mangimi	....	....	
prodotti agricoli		....	
prodotti zootecnici			

TOTALE GENERALE (A+ B) .... TOTALE (B) ....

1) SPESE SOTENUTE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA PER ERADIC. FOCOLAI (DESUMIBILI DA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE)

	(Singole voci)	(Importo)
Spese sostenute per pulizia,	....	....
disinfezione, disinfestazione,	....	....
derattizzazione aziende ed	....	....
attrezzature (distinto per	....	....
singole voci)	....	....
	TOTALE (1)	L. ....

2) ALTRE EVENTUALI SPESE PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI SOSTENUTE OLTRE QUELLE DI CUI AL PUNTO A)

(specificare tipo spese sostenute)	(Importo)
....	....
....	....
....	....
....	....
TOTALE (2) L.	....
TOTALE COMPLESSIVO (1+2) L.	....

I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale od in copia autenticata presso la Regione o la USL competente per territorio.

Data	Timbro dell'ufficio	Firma dell'Assessore o del responsabile del servizio veterinario
....../....../......	....	....

MODELLO F - Allegato 8

PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA BOVINA
(Da compilarsi in caso di abbattimenti conoscitivi per rimborso CEE)

REGIONE .... COMUNE .... PROVINCIA ....

USL .... PROPRIETARIO DELL'ALLEVAMENTO ....

ESTREMI PROVVEDIMENTI COMPETENTE AUTORITA' SANITARIA ....

INDENNIZZI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

	Valore di mercato determinato ai sensi D.M. 298/1989	Eventuale quota da corrispondere per rimborso I.V.A	Importo ricavato a seguito utilizz. carni	indennizzi di abbattim. o di macellazione
	....	....	....	....
N° animali presenti	....	....	....	....
N° animali morti	....	....	....	....
N° animali abbattuti DI CUI:	....	....	....	....
N° animali distrutti	....	....	....	....
N° animali macellati	....	....	....	....
			TOTALE (A)	....

DISTINZIONE RAZZA E CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI O DISTRUTTI
(specificando n° event. anim. iscritti al l. genealogici)

Data di abbattimento ..../......./.......

....

SPESE SOSTENUTE PER MACELLAZIONI CONOSCITIVE
(specificare voci ed importi)

....

....

.... TOTALE (B) ....

I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale od in copia autenticata presso la Regione o la USL competente per territorio.

Data	Timbro dell'ufficio	Firma dell'Assessore o del responsabile del servizio veterinario
......./......./.......	....	....

[illegible] Allegato 9

PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE DELLA PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA

(Da compilare da parte degli II. ZZ. SS.)

Esami sierologici effettuati per Pleuropolmonite Contagiosa

IZS:..

Provincia:............................. Trimestre N. (*) .... Anno:.........

Motivo del prelievo	Ingressi* totali	Ingressi negativi	Campioni totali	Campioni negativi
1 sospetto focolaio/focolaio				
2 zona infetta				
3 macellazione conoscitiva				
4 compravendita bovini				
5 importazione/esportazione				
6 alpeggio/transumanza				
7 centri genetici				
8 centri fecondazione artificiale				
9 fiere o mercati				
10 altro				
Totale				

monitoraggio secondo O.M.				

Data ....

Firma ....

* Per ingresso si intende il n° totale dei controlli in allevamento (n° totale dei Modelli A)

(*) 1° Trimestre: Gennaio, Febbraio, Marzo;
2° Trimestre: Aprile, Maggio, Giugno;
3° Trimestre: Luglio, Agosto, Settembre;
4° Trimestre: Ottobre, Novembre, Dicembre.

95A1881

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 13 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, viene istituita l'Università degli studi dell'Aquila comprendente la facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1937, relativo al titolo spettante alle diplomate;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle scuole di ostetricia;

Vista la legge 23 dicembre 1957, n. 1252, art. 3 relativo alle modalità di iscrizione alla scuola per le studentesse in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, n. 1029, relativo al piano di studio per il conseguimento del titolo di ostetrica;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 maggio 1991 e del 29 ottobre 1991; senato accademico del 3 dicembre 1991; consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1991);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 novembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: sono inseriti gli articoli 259 e 260 con relativo scorrimento degli articoli seguenti.

Art. 259 *(Scuola di ostetricia - annessa alla clinica ostetrica e ginecologica)*. — Durata del corso: anni due.

Titolo di studio richiesto: diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera. Sono ammesse anche le studentesse in medicina e chirurgia, previo superamento d'una prova, che abbiano già superato gli esami relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia dei primi tre anni.

Art. 260. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma è il seguente:

Primo anno:

Parte I.

Anatomia e fisiologia generale dell'apparato genitale femminile e maschile: il bacino osseo dal punto di vista ostetrico (piani, diametri, asse pelvico); parti molli, vasi, nervi e linfatici: il perineo e i suoi piani muscolari.

Fisiologia: pubertà, ovulazione, mestruazione, climaterio e menopausa e loro substrati ormonali.

Fisiologia della gravidanza, dell'embrione e del feto: fecondazione e annidamento dell'uovo; prime fasi dello sviluppo dell'embrione; circolazione onfalo-mesenterica e allantoidea; il villo coriale; la decidua; formazione, sviluppo e funzione della placenta; le membrane ovulari, il funicolo, il liquido amniotico; circolazione cardioplacentare; sviluppo del feto nei vari mesi di gravidanza; caratteri del feto a termine.

Modificazioni dell'utero in gravidanza, il segmento inferiore.

Fisiologia generale della contrazione uterina.

Fisiopatologia embrio-fetale e tecniche di monitoraggio.

Parte II.

Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio, allattamento.

Cenni su:

1) modificazione delle ghiandole a secrezione interna: ipofisi, tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, pancreas, ecc.;

2) ormoni proteici in gravidanza;

3) sistema neuro-vegetativo in gravidanza;

4) metabolismo;

5) modificazioni e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, renale, digerente, emopoietico, uropoietico, sistema cutaneo, nervoso e sistema scheletrico in gravidanza.

Diagnosi di gravidanza, dell'epoca di gravidanza, di vitalità del feto, diagnosi di parità.

Parte III.

1) Fisiologia generale del parto: il canale del parto, lo scavo pelvico, diametri del bacino, il feto.

Atteggiamento, situazione, presentazione e posizione.

I fenomeni del parto: dinamici, meccanici, plastici.

Il decorso del parto: periodo preparante, dilatante, espulsivo, secondamento.

Diagnosi e prognosi del parto.

2) Modalità del parto nelle varie presentazioni:

a) il parto in presentazione di vertice;

b) il parto in presentazione di fronte, faccia, bregma, podice e spalla;

c) il parto multiplo.

3) Fisiologia clinica del puerperio: fenomeni generali e locali; igiene del puerperio e assistenza all'allattamento.

Parte IV.

Neonatologia.

Mortalità perinatale e infantile.

Influenza prenatale delle malattie materne (metaboliche, infettive, ecc.).

Influenza perinatale dei farmaci e delle radiazioni.

La nutrizione prenatale.

Anatomo-fisiologia del neonato (polmoni, apparato circolatorio, apparato urinario, emopoietico, immunologico, nervoso, scheletrico, digerente).

Il neonato; definizione e classificazione.

Assistenza in sala parto al neonato normale.

Criteri di assistenza al neonato normale.

Avvenimenti fisiologici del neonato (adattamento neonatale).

Alimentazione del neonato.

Depistaggio neonatale di malattie congenite del metabolismo, curabili.

Parte V.

Etica professionale.

Medicina legale e legislazione sanitaria.

Insegnamento facoltativo di una lingua straniera.

Totale ore di lezione primo anno: 280.

Tirocinio nei vari servizi: 1.200.

Per l'insegnamento pratico e clinico vedasi dettaglio riportato dopo il programma di insegnamento teorico e tecnico del secondo anno.

Secondo anno:

Parte I.

Patologia generale della gravidanza, del parto e del puerperio: emorragie del primo trimestre in gravidanza - Coagulopatie in gravidanza - Aborto - Aborto settico - Morte fetale in utero - Shock in ostetricia - Placenta, previa, distacco intempestivo di placenta normalmente inserta - Mola vescicolare e corion epitelioma - Gravidanza extra-uterina - Presentazioni anomale - Gemellarità - Distocie dinamiche - Distocie meccaniche - Il bacino limite - Diagnosi della sofferenza fetale - Monitoraggio biofisico e biochimico - Compatibilità materno-fetale: il problema della MEN - Patologia fetale congenita - Malattie infettive in gravidanza e puerperio; infezioni puerperali - Insufficienza feto-placentare - Anemie, diabete, cardiopatie (in gravidanza) - Gestosi (per la gravidanza).

Parte II.

Insegnamento clinico-ostetrico-ginecologico: l'esame ostetrico - Pelvimetria esterna ed interna - Igiene della gravidanza - Assistenza perinatale - Identificazione della gravidanza a rischio - Assistenza al parto, al puerperio e all'allattamento.

Parte III.

Nozioni di anestesiologia con particolare riguardo agli interventi ostetrici e ginecologici.

Parte IV.

Ginecologia: anomalie di sviluppo dell'apparato genitale - Sterilità maschile e femminile - Metropatie emorragiche della pubertà - Amenorrea primaria di origine malformativa o discinetica - Ciclo mestruale - Anomalie funzionali - Oligomenorree, amenorree.

Parte V.

I tumori della sfera genitale femminile.

Parte VI.

Patologia neonatale - Gli handicap neonatali protermine e piccole per la data - La rianimazione del neonato in sala parto - Le sindromi respiratorie - Gli itteri neonatali - Le sindromi malformative - Patologia intracranica del neonato - Le infezioni neonatali - Le ipoglicemie e ipocalcemie del neonato - I centri di terapia intensiva del neonato.

Parte VII.

Preparazione fisica e psichica al parto - Educazione sanitaria: metodi di divulgazione con particolare riguardo all'igiene della gravidanza, all'igiene neonatale e della prima infanzia, alla prevenzione dei tumori con particolare riguardo a quelli della sfera genitale femminile e alla profilassi delle malattie sociali.

Educazione sessuale: psicologia e genitalità; i metodi contraccettivi; funzioni e compiti dei consultori familiari.

Parte VIII.

Insegnamento facoltativo di una lingua straniera.

Totale ore di lezione secondo anno: 240.

Tirocinio nei vari servizi: 1.300.

Nei due anni di corso l'allieva dovrà compiere, sotto opportuna sorveglianza:

1) visite a gestanti, con almeno 100 esami prenatali;

2) sorveglianza e cure ad almeno 40 partorienti;

3) pratica diretta di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero ad un minimo di 30, purché l'allieva partecipi inoltre a 20 parti;

4) partecipazione attiva almeno a 1 o 2 parti podalici;

5) pratica dell'episiotomia e preparazione per la sutura;

6) pratica delle cure necessarie a 40 gestanti, partorienti e puerpere di parti difficili;

7) esame di almeno 100 puerpere e neonati normali;

8) assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi i bambini nati prima o dopo il termine, nonché neonati «di peso inferiore al normale» e di neonati «che presentano disturbi»;

9) cure dei casi patologici nei settori della ginecologia ed ostetricia, delle malattie del neonato e dei lattanti.

L'Aquila, 13 marzo 1995

Il rettore: SCHIPPA

95A1891

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1995), coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1995, n. 93 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663». Il D.L. n. 663/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1995).

Art. 1.

Fondo di solidarietà sociale della pesca

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994, *per le unità* abilitate alla pesca professionale *operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia,* è corrisposto all'armatore il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai mitilicoltori *operanti nel territorio nazionale, comprese le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia,* danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali *nell'ammontare massimo* di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.

4. Gli indennizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 non sono cumulabili.

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il *31 marzo 1995*. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, *salvo che il fatto non costituisca più grave reato.*

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, *sulla base di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

7. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3, nonché la spesa di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione del comma 1.*

7-bis. *Quota parte degli importi di lire 18.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 37.200 milioni per l'anno 1995 di cui al comma 7, per un ammontare rispettivamente pari a lire 6.200 milioni e a lire 12.400 milioni, è riservata alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia.*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 424/1994 reca: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Se ne trascrive, per opportuna conoscenza, il testo degli articoli 4, 20 e 26:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

«Art. 26 *(Sanzioni penali)*. — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Art. 2.

Campagne promozionali

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, per la realizzazione di una campagna di prevenzione, di informazione e di educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

2. Le dotazioni finanziarie della campagna di cui al comma 1, per la quale non si applica il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e le ulteriori disponibilità in materia di campagne promozionali previste dal IV Piano triennale della pesca ed acquacoltura possono essere destinate, anche parzialmente, al potenziamento della campagna istituzionale prevista dal citato Piano triennale. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) prevede che: «Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio».

— Il quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 è stato adottato con D.M. 21 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994 e a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni per l'anno 1994,*

mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente; quanto a lire 37.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 185/1992 reca la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

— Il primo comma dell'art. 10 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) prevede che: «È istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo art. 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1776

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 marzo 1995

Dollaro USA	1714,00
ECU	2239,34
Marco tedesco	1213,88
Franco francese	348,55
Lira sterlina	2747,54
Fiorino olandese	1084,12
Franco belga	59,027
Peseta spagnola	13,359
Corona danese	307,03
Lira irlandese	2750,80
Dracma greca	7,452
Escudo portoghese	11,583
Dollaro canadese	1226,91
Yen giapponese	19,168
Franco svizzero	1465,58
Scellino austriaco	172,49
Corona norvegese	272,97
Corona svedese	230,45
Marco finlandese	387,34
Dollaro australiano	1248,65

95A1931

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cerisano (Cosenza) con deliberazione n. 66 del 28 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1995 la dott.ssa Giulietta Covello è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Gibellina (Trapani) con deliberazione n. 124 del 15 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Rosario Scalabrino, del dott. Giuseppe Colicchia e del rag. Vito Licari per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A1886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giacomo Leopardi», in Ancona

Con decreto ministeriale 9 marzo 1995 il dott. Stefano Coppola è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Giacomo Leopardi», con sede in Ancona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 23 febbraio 1989 in sostituzione del dott. Franco Ferri, revocato.

95A1892

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un commissario straordinario e di un componente il comitato di sorveglianza della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka bancka, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, in Gorizia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 6 marzo 1995, ha nominato i signori prof. avv. Leonardo Di Brina e prof. avv. Francesco Capriglione rispettivamente commissario straordinario e membro del comitato di sorveglianza della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka bancka, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, in Gorizia, in sostituzioine del rag. Claudio Anselmi e dell'avv. Guido Viola, dimissionari.

95A1887

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il raggruppamento scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare Q01A - «filosofia politica» - comprendente la disciplina: filosofia della politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A1893

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300